



TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO DEL G.I.P.

DECRETO DI
SEQUESTRO PREVENTIVO
- 19 e 53 D.L.vo 8.06.2001 n. 231 - 321 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari

Esaminata la richiesta, avanzata il 27.04.2013 dai Pubblici Ministeri dott. Francesco Sebastio - Procuratore della Repubblica, dott. Pietro Argentino - Procuratore Aggiunto, dott. Remo Epifani, dott. Mariano Evangelista Buccoliero e dott.ssa Giovanna Cannarile - Sostituti Procuratori della Repubblica, tutti in servizio alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale di Taranto, intesa ad ottenere ex artt. 19 e 53 D.L.vo 8.06.2001 n. 231 e 321 c.p.p., il **sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente**, di beni nella disponibilità di ILVA s.p.a. e RIVA F.I.R.E. s.p.a., fino alla concorrenza della complessiva somma di **€ 8.100.000.000,00** pari al **profitto dei reati** di cui al **capo I)** [reati-presupposto della responsabilità amministrativa delle due predette persone giuridiche ex artt. 24 *ter* comma 2 e 25 *undecies* comma 2 lett. a), b), c), e) ed h) del D.L.vo 231/2001], nel procedimento nei confronti di:

1. **RIVA Emilio**, nato a Milano il 22.06.1926, residente in Malnate (VA) alla via Montello n. 3, domiciliato presso la sede legale in Milano, viale Certosa n. 249 (Presidente del C.d.A ILVA S.p.a. sino al 19.05.2010, attualmente Presidente del C.d.A. e rappresentante legale di RIVA F.I.R.E. S.p.a.) - attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari p.q.c. difeso di fiducia dagli **avv.ti Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli** del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso i difensori in Milano alla via Manin 3;
2. **RIVA Nicola**, nato a Milano il 16.06.1958, residente in Varese alla via Torquato Tasso n. 52, domiciliato presso sede legale in Milano, viale Certosa n. 249 (Presidente del C.d.A. ILVA S.p.a. dal 19.05.2010 sino al 09.07.2012, in precedenza Consigliere e Consigliere delegato, attualmente Procuratore speciale di RIVA F.I.R.E. S.p.a.) - attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari p.q.c. difeso di fiducia dagli **avv.ti Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli** del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso i difensori in Milano, via Manin n. 3;
3. **RIVA Arturo Fabio**, nato a Milano il 20.7.1954 ed ivi residente in piazza Buonarroti n. 32 (già Vice Presidente del C.d.A. dell'ILVA S.p.a., consigliere ed amministratore delegato sino al 22.05.2007, attualmente Vice Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.) -

attualmente attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita con mandato di arresto europeo in data 22.01.2013 p.q.c.;

difeso di fiducia dagli avv.ti Nerio Diodà e Stefano Golstein del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso i difensori in Milano al viale Piave n. 12;

4. **CAPOGROSSO Luigi**, nato a Manduria il 21.05.1955 ed ivi residente alla via Bizzarri n. 132 (già Direttore e Gestore dello Stabilimento ILVA sino al 03.07.2012 e dipendente ILVA S.p.a. sino al 28.09.2012) - attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari p.q.c. difeso di fiducia dagli avv.ti **Tullio Padovani** del Foro di Pisa, con studio in Pisa alla via Crispi n. 38, ed **Egidio Albanese** del Foro di Taranto, con studio in Taranto alla via Calamandrei;
5. **ANDELMI Marco**, nato a Taranto, l'11.05.1971 ed ivi residente alla via Picardi n. 4 (Capo Area Parchi dal 27.04.2007 al 26.07.2012 nonché responsabile dell'attuazione di tutte le norme vigenti in materia di ambiente esterno per le rispettive aree di competenza) - difeso di fiducia dall'avv. **Enrico Claudio Schiavone** del Foro di Taranto, con studio in Taranto al viale Virgilio n. 9;
6. **CAVALLO Angelo**, nato a Taranto il 05.06.1968 ed ivi residente alla via Lucania n. 57, di fatto domiciliato in Torricella (TA) alla via Mughetti n. 2 (Capo Area Agglomerato dal 27-04-2007 al 26.07.2012 nonché responsabile dell'attuazione di tutte le norme vigenti in materia di ambiente esterno per le rispettive aree di competenza) - difeso di fiducia dall'avv. **Egidio Albanese** del Foro di Taranto, con studio in Taranto alla via Calamandrei;
7. **DI MAGGIO Ivan**, nato a Galliate (NO) il 14.04.1969, residente in Manduria (TA) alla via Marchese Imperiale n. 24, di fatto domiciliato in Maruggio (TA) alla via delle Mimose snc (Capo Area Cokerie dal 08.04.2003 al 26.07.2012 e dal 09.02.2012 condivisa con altro responsabile nonché responsabile dell'attuazione di tutte le norme vigenti in materia di ambiente esterno per le rispettive aree di competenza) - difeso di fiducia dall'avv. **Egidio Albanese** del Foro di Taranto, con studio in Taranto alla via Calamandrei;
8. **DE FELICE Salvatore**, nato a San Giorgio Jonico (TA) il 02.02.1964 ed ivi residente alla via Pascoli n. 29 (Capo Area Altiforni dal 09.12.2003 al 26.07.2012 nonché Direttore e Gestore dello Stabilimento dal 03.07.2012 al 26.07.2012) - difeso di fiducia dall'avv. **Enrico Claudio Schiavone** del Foro di Taranto, con studio in Taranto al viale Virgilio n. 9;
9. **D'ALO' Salvatore**, nato a Faggiano (TA) il 12.09.1959 ed ivi residente alla via Verdi n. 35 (Capo Area Acciaieria/1 dall'08.04.2003 al 26.07.2012, Capo Area Acciaieria/2 dal 28.10.2009 al 26.07.2012, Capo Area GRF dal 27.04.2007 al 26.07.2012 nonché responsabile dell'attuazione di tutte le norme vigenti in materia di ambiente esterno per le rispettive aree di competenza) - difeso di fiducia dall'avv. **Enrico Claudio Schiavone** del Foro di Taranto, con studio in Taranto al viale Virgilio n. 9;

10. **ARCHINA' Girolamo**, nato a Taranto il 29.07.1946 ed ivi residente alla via Emilia n. 225 (responsabile/addetto alle relazioni esterne dello stabilimento ILVA S.p.a.) -
attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari p.q.c.
difeso di fiducia dagli **avv.ti Antonio Albano e Gian Domenico Caiazza** del Foro di Roma, con studio in Roma alla via Cola di Rienzo;
11. **FERRANTE Bruno**, nato a Lecce il 26.04.1947, domiciliato presso Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di ILVA S.p.a. dal 10.07.2012, Gestore dello stabilimento dal 10.07.2012 al 27.08.2012) -
12. **BUFFO Adolfo**, nato a Tricase (LE), il 13.02.1956 e residente in Talsano (TA) al viale Europa n. 135 (Direttore e Gestore dello stabilimento ILVA S.p.a. dal 30.07.2012) -
13. **PALMISANO Sergio**, nato a Losanna (Svizzera), il 04.04.1973, residente in Locorotondo (BA), alla via S.P. 216 Lamie Olimpie n. 195 (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dal 10.07.2012 e Responsabile della redazione, approvazione ed attuazione delle Procedure Operative di cui al Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale dal 30.07.2012) -
14. **DIMASTROMATTEO Vincenzo**, nato a Barletta (BA) il 03.07.1970 e residente in Taranto alla via Dario Lupo n. 32 (Responsabile dell'Area Altiforni, Responsabile Manutenzione Nastri Trasportatori e Vulcanizzazione e Controllo Processo Area Ghisa dal 10.07.2012) -
15. **ILVA S.p.a.**, in persona del Legale Rappresentante pro tempore FERRANTE Bruno
16. **RIVA F.I.R.E. S.p.a.**, in persona del Legale Rappresentante pro tempore RIVA Emilio

in ordine ai seguenti ipotizzati reati:

RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo Fabio, CAPOGROSSO Luigi, ARCHINA' Girolamo

- A) **per il delitto di cui all'art. 416, c. 1 e 2, c.p.**, perché partecipavano ad un'associazione per delinquere promossa, capeggiata e diretta da RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo Fabio e CAPOGROSSO Luigi allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e segnatamente quelli di cui agli artt. 434, 437 e 439 c.p. nonché delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, quali fatti di corruzione, falsi e abuso d'ufficio. In particolare: RIVA Emilio (quale Presidente del C.d.A. ILVA S.p.a. sino al 19.05.2010, attualmente Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), RIVA Nicola (quale Presidente del C.d.A. ILVA S.p.a. dal 19.05.2010 sino al 09.07.2012, in precedenza Consigliere e Consigliere delegato, attualmente Procuratore speciale di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), RIVA Arturo Fabio (quale Vice Presidente del C.d.A.

dell'ILVA S.p.a., consigliere ed amministratore delegato sino al 22.05.2007, attualmente Vice Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.) e CAPOGROSSO Luigi (quale Direttore e gestore dello stabilimento ILVA sino al 03.07.2012 e dipendente ILVA S.p.a. sino al 28.09.2012) provvedevano, come promotori ed organizzatori, ad intrattenere costanti contatti tra loro stessi ed ARCHINA', al fine di individuare le problematiche che non avrebbero consentito l'emissione di provvedimenti autorizzativi nei confronti dello stabilimento ILVA S.p.a., concordando così le possibili soluzioni, individuando i soggetti di vari livelli (politico/istituzionale, mass media, organizzazioni sindacali, settore scientifico, clero) da contattare, le disposizioni da impartire a funzionari e incaricati di vari uffici, provvedendo anche a concordare in anticipo il contenuto di documenti ufficiali che dovevano essere emanati ed indirizzati allo stesso stabilimento ILVA S.p.a., al fine di ridimensionare problematiche anche gravi in materia ambientale ovvero al fine di consentire al predetto stabilimento la prosecuzione dell'attività produttiva senza il rispetto anzi in totale violazione e spregio della normativa vigente, in ciò facendo leva anche sul ruolo specifico ricoperto da taluni dei soggetti contattati, ingenerando talvolta nei medesimi la fondata convinzione di dover sottostare alle indicazioni/pressioni ricevute, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, giungendo persino a compiere fatti di corruzione e falso in relazione ad atti di un procedimento penale nell'ambito del quali gli stessi risultavano essere indagati; ARCHINA' Girolamo (quale responsabile/addetto alle relazioni esterne dello stabilimento ILVA S.p.a.) provvedeva, come partecipe, a fornire il suo fondamentale apporto nella realizzazione dei reati scopo del sodalizio, in quanto, in perfetta unità d'intenti con i vertici della proprietà e della dirigenza dello stabilimento ILVA S.p.a., intratteneva costantemente contatti con gli esponenti dei vari settori di interesse, recandosi personalmente presso i loro uffici o chiamandoli direttamente sulle loro utenze cellulari, premendo per il buon esito di ogni singola richiesta e per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività produttive al di fuori dei limiti di legge, provvedendo in un'occasione a consegnare materialmente a LIBERTI Lorenzo la somma di denaro di € 10.000,00 (diecimila), attinta dalle disponibilità di ILVA S.p.a., quale retribuzione non dovuta in quanto corrisposta per l'avvenuta commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio ed in particolare per falsificare il contenuto di una consulenza tecnica disposta dal P.M.

In Taranto dal 1995, sino al 26.11.2012 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo Fabio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALO' Salvatore, ARCHINA' Girolamo, FERRANTE Bruno e BUFFO Adolfo

- B) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1), 434, comma primo e secondo, c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell'ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria-ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di



malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato.
In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo Fabio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALO' Salvatore, ARCHINA' Girolamo, FERRANTE Bruno e BUFFO Adolfo

- C) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1), 437, comma 1, 2, c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato.

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo Fabio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALO' Salvatore, ARCHINA' Girolamo, FERRANTE Bruno e BUFFO Adolfo

- D) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1), 439 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana. Con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato.

In Taranto - Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo Fabio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALO' Salvatore, ARCHINA' Girolamo, FERRANTE Bruno e BUFFO Adolfo

- E) per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1), 635 c. 1 e 2 n. 3), 639 c. 2 e 3, 674 c.p.; 24, 25 D.P.R. n. 203/88 e s.m.i.; 103, 104, 108, 137 cc. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 183 c. 1 lett. bb), 184 bis, 187, 192, 208, 216, 242 c. 13, 247, 252, 256 cc. 1, 2, 3 e 5, 257, 259, 269 c. 4, 270, 279, del D.L.vo 152/06; 19, comma 1 e 2, del D.L.vo

n. 133/05, art. 10, c. 3, e 14 del D.L.vo n. 36/03, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di attuare le necessarie misure tecniche ed interventi previsti in ordine alla gestione degli impianti ed al processo produttivo e ponevano in essere le seguenti condotte:


1) in violazione degli artt. 104, 183 c. 1 lett. bb), 184 bis, 187, 208, 216 e 256 cc. 1, 2, 3 e 5, 257 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., a) omettevano di attuare opportune misure tecniche per il controllo dei processi determinando la costante attivazione dei sistemi di emergenza (torce) a servizio dei convertitori delle acciaierie, consentendo che la fase gassosa incombusta, non recuperata durante la fase iniziale e finale del processo di affinazione della ghisa, venisse, di fatto, smaltita attraverso i sistemi di emergenza piuttosto che inviata all'annesso gasometro ovvero consentendo lo smaltimento di emissioni gassose, di fatto, qualificabili quali rifiuti; **b)** effettuavano attività di scarico di rifiuti liquidi nella zona deposito fossili dell'Area Parchi a mezzo di una ditta terza, realizzando, di fatto, attività di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo non pavimentato con immissione diretta di inquinanti nel sistema acqua-suolo (suolo-falda superficiale-mare); **c)** effettuavano attività di recupero dei fanghi contaminati da microinquinanti (diossine, furani e IPA) derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. 1 gestendo gli stessi all'interno del processo di sinterizzazione in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184 bis del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.; **d)** effettuavano attività di recupero non autorizzate dei liquami derivanti dalle attività di pulizia dei nastri trasportatori, in assenza di idonea valutazione degli impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana, previsti dall'art. 184 bis del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., aggravato dal fatto che tale attività avviene in area ad elevato rischio di crisi ambientale e area compresa nel Sito d'Interesse Nazionale di Taranto; **e)** effettuavano attività di gestione di sottoprodotti, quali il polverino di catrame ed i fanghi attivi di supero entrambi inviati in ingresso ai forni delle cokerie ed altro, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184 bis del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.; **f)** effettuavano attività di miscelazione di ingenti quantità di catrame, derivante dalle attività di cokefazione, con altre sostanze pericolose quali naftalene e benzolo, in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, trattando le predette sostanze pericolose (catrame, benzolo e naftalene) sebbene non dichiarate nell'autorizzazione integrata ambientale, in relazione a tale processo, procurandosi un indebito vantaggio sia dalla vendita del catrame miscelato con benzolo e naftalene che in termini di mancato smaltimento di rifiuti speciali pericolosi; **g)** omettevano di gestire le polveri abbattute dai sistemi di elettrofiltrazione dei fumi dell'impianto di agglomerazione AGL/2, come rifiuti pericolosi, comportando la diffusione di sostanze inquinanti organiche ed inorganiche negli ambienti circostanti, sia interni che esterni al perimetro dell'impianto di agglomerazione, nonché il conseguente inquinamento dei suoli sottiacenti e circostanti, in considerazione della mancata impermeabilizzazione degli stessi, nonché del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio previste dal Titolo V della Parte IV del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., **h)** stoccavano ingenti quantitativi di scaglie di acciaieria e polveri, derivanti dal funzionamento degli elettrofiltri secondari MEEP a servizio degli impianti di agglomerazione, nell'Area Parchi Minerari su suolo non impermeabilizzato, realizzando, di fatto,

discarica abusiva di rifiuti pericolosi; **i)** effettuavano attività di deposito incontrollato dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. 1 scarico, peraltro prodotti dalle attività di scarico dei reflui industriali dello stabilimento e non sottoposti ad alcun trattamento di disoleazione, su suolo non pavimentato con immissione diretta di inquinanti nel sistema acqua-suolo (suolo-falda superficiale-mare); **l)** effettuavano attività di spandimento ed essiccamento dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio del Canale 1 determinando, di fatto, emissioni diffuse di sostanze inquinanti in atmosfera mediante evaporazione con conseguente contaminazione su suolo per deposizione delle stesse, nonché delle acque sotterranee per dilavamento; **m)** effettuavano attività di gestione di sottoprodotti, quali la loppa di altoforno, inviando gli stessi in ingresso ai forni delle cokerie, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184 *bis* del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.; **n)** effettuavano attività di recupero rifiuti in processi termici, quali scorie di acciaierie e rottami ferrosi, in assenza dei sistemi di controllo automatico in continuo dei parametri inquinanti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998; **o)** effettuavano attività di gestione di rifiuti potenzialmente pericolosi, quali ad esempio la loppa di altoforno, in assenza di autorizzazione al deposito ed allo smaltimento, peraltro in condizioni di stoccaggio non idonee, ovvero realizzando depositi incontrollati su suolo non pavimentato e movimentando gli stessi in assenza di autorizzazione; **p)** stoccarono ingenti quantitativi di pneumatici fuori uso in area non identificata e su suolo non impermeabilizzato, realizzando, di fatto, discarica abusiva di rifiuti pericolosi;

- 2) in violazione degli artt. 103, 104, 108, 113, 137 cc. 1, 2, 3, 5, 11, 12 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., **a)** effettuavano scarichi di acque reflue industriali di sostanze pericolose in assenza di autorizzazione; **b)** omettevano di gestire e trattare acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non pavimentate derivanti da superfici di raccolta superiori a 2000 mq in violazione dell'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n. 282 del 21 novembre 2003; **c)** consentivano l'immissione diretta nel sistema suolo-sottosuolo-falda acquifera di scarichi di acque reflue e sostanze pericolose, omettendo di pavimentare tutte le aree ove risultavano localizzati depositi incontrollati di rifiuti pericolosi e non, di materie prime, intermedi, sottoprodotti, stoccati nelle aree parchi, IRF, GRF, in quelle demaniali, nei parchi primari, nelle aree deposito loppa, nonché in tutte le superfici esterne destinate alla residenza o ai servizi, nelle strade, piste, rampe e piazzali in cui è effettuato il transito, la sosta e il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, consentendo altresì la movimentazione e il deposito di materiali e di sostanze non pericolose, in violazione dell'art. 113 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.; **d)** omettevano di realizzare un sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue industriali, derivanti dall'attività produttiva, e di quelle meteoriche di dilavamento delle aree indicate al predetto punto c);
- 3) in violazione degli artt. 208, 256 c. 1, 259 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e art. 10 c. 3, e 14 del D.L.vo n. 36/03, **a)** omettevano di presentare le necessarie garanzie finanziarie relative agli impianti di stoccaggio, smaltimento e/o recupero rifiuti ubicati presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, previste dall'art. 208, c. 12, del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 10, c. 3 del D.L.vo n. 36/03, esercitando, di fatto, attività di gestione rifiuti non autorizzata; **b)** effettuavano attività di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi in discariche non autorizzate in

considerazione della mancata presentazione delle predette garanzie finanziarie;
c) effettuavano attività di recupero rifiuti non autorizzate ed attività di gestione di sottoprodotti in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184 *bis* del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., trasferendo i rifiuti di stabilimento nelle discariche non autorizzate di cui al punto a);

- 4) in violazione degli artt. 183, c. 1, lett. bb), 208, 216, 242 c. 13, 247, 252, 256 cc. 1, 2, 3 e 5, 257 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., a) effettuavano lavori di scavo per la realizzazione di opere civili (fondazione barriera frangivento in Area Parchi) in area ricompresa nei limiti di perimetrazione del Sito d'Interesse Nazionale di Taranto in assenza del certificato di avvenuta bonifica previsto dall'art. 242, c. 13, del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., peraltro in sito inquinato soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria; **b)** effettuavano attività di deposito non controllato dei rifiuti derivanti dai predetti lavori di scavo su suolo non pavimentato nell'area parchi, favorendo peraltro la diffusione degli inquinanti e delle polveri in atmosfera; **c)** gestivano i predetti rifiuti come non pericolosi sebbene il livello di contaminazione degli stessi sia stato già accertato nell'ambito della procedura di caratterizzazione e bonifica del Sito d'Interesse Nazionale di Taranto, prevista dall'art. 242 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.; **d)** effettuavano attività di recupero delle acque reflue immesse nel canale ASI in ingresso al Mar Piccolo, nonché dei relativi fanghi di dragaggio riutilizzando gli stessi nel ciclo produttivo in assenza delle preventive autorizzazioni previste dall'art. 216 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.; **e)** effettuavano attività di illecita miscelazione di rifiuti utilizzando le acque reflue di cui al punto d) nell'ambito dei processi produttivi di stabilimento miscelando le stesse sia con le acque di raffreddamento e/o che ulteriori sostanze pericolose e non, pratica operativa peraltro agevolata dall'assenza di un adeguato modello organizzativo, di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 231/01 e s.m.i.;
- 5) in violazione dell'art. 19, comma 1 e 2, del D.L.vo n. 133/05, e 279, c. 6, del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., a) effettuavano attività di trattamento termico di rifiuti contenenti solfuri, rottami ferrosi, scaglie di laminazione, nonché di fanghi derivanti dagli impianti biologici di depurazione delle polveri di desolforazione del gas coke, anche provenienti da stabilimenti esterni, inviandoli ai forni di distillazione per la produzione del coke metallurgico, effettuando, di fatto, attività di incenerimento/coincenerimento di rifiuti in assenza dell'autorizzazione; **b)** determinavano con la suddetta attività di trattamento la celere saturazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni (filtri di desolforazione), immettendo in atmosfera tal quali le emissioni derivanti dalle cokerie; **c)** effettuavano attività di trattamento termico dei fanghi contaminati da microinquinanti (diossine, furani e IPA) derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. 1 realizzando, di fatto, attività di incenerimento/coincenerimento di rifiuti in assenza dell'autorizzazione;
- 6) in violazione degli artt. 81 c. 1, 110, 112 n. 1), 674, 639 c. 2 e 3, 635 c. 1 e 2 n. 3), c.p. e degli artt. 269, c. 4, 270 e 279 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., 24 e 25 del DPR 203/88 e s.m.i., a) omettendo di attuare le misure tecniche necessarie al fine di contenere i fenomeni emissivi polverulenti derivanti dalla presenza di ingenti stoccaggi di materiale fossile, pur in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, provocavano e comunque non impedivano continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai suddetti materiali



depositati presso i Parchi Minerali e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.), peraltro non attuando le disposizioni di servizio dei custodi tecnici e gli interventi prescritti dall'autorità competente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale relativi alla chiusura nastri e cadute, chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti, chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, utilizzo di sistemi di scarico automatico o continuo coperti, nonché alla realizzazione di macchine di nebulizzazione di acqua, al fine di ridurre le emissioni diffuse nei parchi Primari, OMO, Coke Nord e GRF; b) determinavano con la condotta che precede il superamento dei valori limite del PM10, di cui alla Parte V del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., in assenza di presidi di monitoraggio e controllo della diffusione delle polveri in stabilimento ai fini dell'attivazione dei sistemi di bagnamento dei cumuli; c) realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse, fuggitive e convogliate, comunque nocive, in atmosfera in maniera incontrollata come meglio descritto ai precedenti punti 2, 10, 12 e 13 relativamente alle aree cokerie, agglomerato, acciaieria, GRF e altiforni; d) realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni gassose incontrollate dai diversi sistemi di sicurezza quali le "torce" dell'area acciaieria, dai "tetti" degli altiforni aperti all'occorrenza per consentire lo scarico tal quale dei gas d'altoforno, nonché reazioni non controllate ai convertitori delle acciaierie con conseguente fenomeni di *slopping* durante la fase di soffiaggio delle colate, causando ingenti emissioni pericolose non convogliate dal tetto; con le aggravanti di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto e delle persone concorrenti nel reato.

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa.

- RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, DE FELICE Salvatore, D'ALO' Salvatore, FERRANTE Bruno, BUFFO Adolfo, PALMISANO Sergio**
F) **per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1) c.p.; artt. 6, 7, c. 2, 10, 24 e 27 co. 1, 3, 5, 6 del D.L.vo 334/99**, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di attuare le cautele in materia di rischi industriali connessi all'uso di determinate sostanze pericolose nello Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, a rischio di incidente rilevante, in ordine alla gestione degli impianti e del processo produttivo, nonché omettevano di attuare le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 10, 24 del D.L.vo 334/99 e s.m.i., così come meglio di seguito specificato:



- 1) in violazione degli artt. 6 e 27 c.1 e 2, del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i.
a) omettevano di presentare alle Autorità Competenti la Notifica prescritta dal predetto articolo, entro il termine ultimo dell'01.12.2011, relativamente alla detenzione di catrame di carbone (così come stabilito dal Regolamento CE n. 1272/2008), benzolo e naftalene; b) omettevano di provvedere alla trasmissione alle Autorità Competenti dell'aggiornamento della Scheda d'Informazione sui Rischi per la Salute dei Lavoratori e della Popolazione, con particolare riferimento all'utilizzo di catrame di carbone per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008, nonché di benzolo e naftalene; c) omettevano di aggiornare la Scheda d'Informazione sui Rischi per la Salute dei Lavoratori e della Popolazione, con particolare riferimento a possibili scenari di rischio correlati alla possibile mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento;
- 2) in violazione degli artt. 7, c. 2, e 27, c. 5, del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i.
omettevano di attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza ed in particolare:
a) omettevano di redigere ed attuare il Piano degli Interventi annuale di cui al documento di politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, finalizzato a garantire livelli adeguati di protezione della popolazione e dell'ambiente attraverso interventi strutturali necessari sugli impianti, mezzi, di effettuare manutenzioni preventive e straordinarie e di utilizzare sistemi di gestione appropriati, come previsto dal D.M. 09.08.2000; b) omettevano di individuare ruoli, compiti e responsabilità connesse all'attuazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale, come previsto dal D.M. 09.08.2000; c) omettevano l'attuazione delle procedure operative e delle misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi, di cui all'art. 8 del D.M. 09.08.2000; d) omettevano di attuare, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, adeguate misure per la pianificazione dell'emergenza, di cui all'art. 10 del D.M. 09.08.2000; e) omettevano di effettuare l'analisi di tutti i rischi connessi ad eventi anomali e correlati a cospicue emissioni di sostanze pericolose in atmosfera nell'ambito del Rapporto di Sicurezza vigente e conseguentemente di valutarne il danno ambientale; f) omettevano di effettuare la valutazione del danno ambientale e di porre in essere le relative misure preventive da porre in essere nell'ambito dei processi produttivi in quanto non procedevano ad una specifica identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti potenzialmente derivanti da componenti critici e dalla gestione di sostanze pericolose; g) omettevano di attuare adeguate misure tecniche per il contenimento dei fenomeni emissivi diffusi di cospicua entità ascrivibili alle modalità di esecuzione delle operazioni svolte nell'area Gestione Rottami Ferrosi (GRF) detta "discarica paiole", in particolare, prodotte dallo sversamento delle scorie liquide di acciaieria contenute in paiole che, trasportate con cari ferroviari, vengono sversate sul terreno non pavimentato; h) omettevano di attuare adeguate misure tecniche per evitare il verificarsi del rilascio di sostanze tossiche correlate al fenomeno di "slopping" e di "sovradossaggio ossigeno" che determinano frequenti emissioni di fumi di colore rosso cupo a causa della presenza di ossidi di ferro in volume, tanto elevato ed in tempo talmente breve da non poter essere smaltiti attraverso l'attuale sistema di aspirazione a servizio delle acciaierie; i) omettevano di attuare adeguate misure

tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi, come previsto dall'art. 8 del D.M. 09.08.2000, al fine di evitare cospicui e prolungati fenomeni emissivi sia di tipo convogliato, attraverso l'attivazione dei sistemi di sicurezza (torce), che diffuso (apertura tetti altiforni), ascrivibili alle attività in essere presso l'Area Acciaieria 1 e 2, GRF e Area Altiforni, evidenziando così una carente gestione dei processi e frequenti situazioni di emergenza; l) omettevano di definire idonei criteri e procedure di utilizzo, manutenzione, ispezione e verifica dei componenti critici, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza (torce) ed ai convertitori delle acciaierie, come previsto dall'art. 8 del D.M. 09.08.2000, non garantendo l'affidabilità degli impianti e la disponibilità dei presidi di sicurezza, coerentemente con quanto assunto a base dell'analisi dei rischi d'incidente rilevante di cui al Rapporto di Sicurezza vigente; m) omettevano di effettuare adeguate attività di manutenzione preventiva finalizzate alla riduzione del rischio di incidenti rilevanti, tenendo conto sia degli aspetti impiantistici che di quelli gestionali, con particolare riferimento a tutti quelli connessi all'efficienza dei convertitori, al sistema di recupero gas in torcia (sistemi di collettamento e recupero incombusti, ai sistemi di controllo emissioni in torcia, alla capacità di stoccaggio del gasometro, alla efficienza dei sistemi di emissione in torcia); n) omettevano di effettuare l'identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dalla mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento; o) omettevano di predisporre i piani di emergenza correlati all'eventuale mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento; p) omettevano di identificare le componenti tecniche critiche, previste dall'art. 7 del D.M. 9 agosto 2000, tenendo conto della reale situazione di stabilimento; q) omettevano di provvedere alla formazione, prevista dall'art. 6 del D.M. 09.08.2000, dei diversi livelli apicali dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, ai rischi connessi all'esercizio degli impianti ed alle relative possibili conseguenze incidentali;

- 3) in violazione degli artt. 10 e 27, c. 6, del D.L.vo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i.,
a) omettevano di effettuare una specifica analisi dei rischi e valutazione dei possibili incidenti rilevanti, in riferimento alle modifiche gestionali derivanti dall'utilizzo di catrame di carbone per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008, nonché dei benzene e naftalene; b) omettevano di presentare specifica autorizzazione all'effettuazione della modifica impiantistica in corso di esecuzione con adeguata procedura amministrativa mediante richiesta di "Nulla Osta di Fattibilità" o dichiarazione di "Non Aggravio di Rischio", come previsto dal D.M. 9 agosto 2000;
- 4) in violazione degli artt. 24 e 27, c. 3, del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i.,
a) omettevano di adottare le misure previste dal piano di emergenza interno e di informare le Autorità Competenti, in considerazione dei frequenti fenomeni emissivi diffusi verificatisi con conseguente rilascio di sostanze tossiche definibili quali incidenti rilevanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i., meglio descritti al precedente punto 2).

Acc. in Taranto, il 26.07.2012, ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa.



FERRANTE Bruno, BUFFO Adolfo, DIMASTROMATTEO Vincenzo, PALMISANO Sergio

- G) **del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., artt. 7, c. 2, e 27, c. 5, del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di attuare le cautele in materia di rischi industriali connessi all'uso di determinate sostanze pericolose nello Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, a rischio di incidente rilevante, in ordine alla gestione degli impianti e del processo produttivo, nonché omettevano di attuare le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6, 7, 10, 24 del D.L.vo 334/99 e s.m.i., così come meglio di seguito specificato:**

- 1) **in violazione degli artt. 7, c. 2, e 27, c. 5, del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i.,**
a) omettevano di effettuare l'identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dalla necessità di procedere allo *shut down* degli impianti ed in particolare degli altiforni, determinando così l'insorgenza di eventi incidentali e l'attivazione dei sistemi di emergenza degli altiforni con conseguenti cospicui fenomeni emissivi; b) omettevano di adottare le necessarie misure previste dai piani di emergenza interni di reparto non avendo provveduto ad effettuare un'adeguata pianificazione delle procedure operative connesse alla gestione delle emergenze, condotta ancor più grave in considerazione della mancata attivazione dei piani di emergenza in occasione degli eventi incidentali ed anomali occorsi; c) omettevano di attuare le necessarie misure previste dai piani di emergenza interni di reparto non avendo provveduto ad informare le autorità competenti in merito agli eventi incidentali occorsi all'emissione incontrollata di gas AFO dai sistemi di emergenza (*bleeder*) a servizio dell'altoforno AFO/5; d) omettevano di informare le autorità competenti in merito al verificarsi di eventi incidentali, specificando tutte le sostanze potenzialmente coinvolte e le misure di emergenza da adottare a breve ed a lungo termine.

Acc. in Taranto, il 07.09.2012 (data della prima disposizione dei custodi per tale aspetto), ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa.

DE FELICE Salvatore, FERRANTE Bruno, BUFFO Adolfo

- H) **per il reato di cui agli artt. 6 e 27, c. 1, del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i., perché, nella qualità di Gestori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i., omettevano di presentare alle Autorità Competenti, a seguito della nomina di Gestore, la Notifica di cui all'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i., e la Scheda Informativa di cui all'art. 6, comma 5, del D.L.vo n. 334/99 e s.m.i..**

Acc. in Taranto, il 26.07.2012 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa.

ILVA S.p.a. e RIVA F.I.R.E. S.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti

- I) **per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 24 ter, c. 2, ed all'art. 25 undecies c. 2, lett. a), b), c), d), e), h) del D.L.vo n. 231/01 e s.m.i. con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), C), D), E), perché, con le condotte meglio specificate**



nei suddetti capi, poste in essere dai soggetti ivi indicati nelle rispettive qualifiche di Legali Rappresentanti, Gestori e Datori di Lavoro, unitamente ai Dirigenti, Capi Area, Responsabili dell'esercizio dello Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, di cui RIVA FIRE è società controllante, nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nell'interesse ed a vantaggio delle medesime società, cagionavano danni ambientali, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere i delitti di cui ai capi soprindicati, non provvedendo all'attuazione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente, interventi prudenzialmente quantificati in € 8.100.000.000,00, quale importo necessario per effettuare tutte le opere di risanamento ambientale dello stabilimento siderurgico.

In Taranto, dal 15.07.2009 ed attualmente in corso.

Con recidiva specifica reiterata per CAPOGROSSO Luigi

.....



Vengono anzitutto in considerazione, quale compendio indiziario-probatorio indicativo della sussistenza dei reati-presupposto specificati al **capo I**) e della ricorrenza di gravi indizi di responsabilità amministrativa ex art. 5 D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231, in dipendenza di detti reati, a carico delle società ILVA s.p.a. e RIVA F.I.R.E. s.p.a. (acronimo di Finanziaria Industriale Riva Emilio), gli esiti delle perizie svolte in sede di incidente probatorio e tutte le altre risultanze investigative agli atti del presente procedimento penale n. 938/10 R.G.N.R., esiti e risultanze analiticamente esposti nell'**ordinanza** applicativa di misura cautelare personale **emessa in data 22.11.2012** nell'ambito del medesimo procedimento, che con gli opportuni *omissis* **si allega in copia a questo decreto**, di cui deve intendersi **parte integrante**.

Integrano, poi, l'impianto indiziario in argomento gli ulteriori accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza – Gruppo Taranto – 2° Nucleo Operativo – Sezione Operativa Volante (v annotazioni ed atti di p.g. inseriti nei faldoni nn. 26 e 27) e le risultanze delle relazioni e degli atti redatti dai custodi-amministratori giudiziari degli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto sottoposti a sequestro preventivo con decreto emesso in data 25.07.2012 (inseriti nei faldoni n. 18, parte I e parte II), nonché gli atti e le relazioni redatte dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, dall'ARPA Puglia, dall'I.S.P.R.A. e dallo stesso Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto (v. atti inseriti nei faldoni nn. 17 e 19).

In particolare, per quanto riguarda le violazioni delle norme del:

- **D.L.vo 17.08.1999 n. 334** (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti ¹ connessi con determinate sostanze pericolose”);

¹ L'art. 3 lett. f) del D.L.vo 334/1999 definisce “incidente rilevante” “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2 comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”.

- **D.L.vo 13.01.2003 n. 36** (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”);
- **D.L.vo 11.05.2005 n. 133** (“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”);
- **D.L.vo 03.04.2006 n. 152** (“Norme in materia ambientale”),

integrate dalle condotte specificamente contestate ai **capi E), F), G) e H)**, si richiamano integralmente le risultanze evidenziate nelle relazioni redatte a far data da agosto 2012 sino ad aprile 2013 dai custodi-amministratori giudiziari (ingegneri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento) degli impianti ed aree dello stabilimento ILVA sottoposti a sequestro preventivo, e segnatamente le relazioni depositate in data: 13, 23 e 30 agosto 2012; 1, 5, 17 e 20 settembre 2012; 17, 19 e 31 ottobre 2012; 19 e 21 novembre 2012; 18 dicembre 2012; 12 marzo e 24 aprile 2013 (relazioni tutte inserite nel faldone n. 18, parte I e parte II).

Si segnalano, per la loro particolare importanza, le relazioni depositate dai custodi (con i relativi Allegati) il 19.11.2012 ed il 12.03.2013.

La prima (19.11.2012) offre “una sintesi delle criticità riscontrate da parte dei custodi ... [già segnalate nelle relazioni dagli stessi custodi precedentemente depositate] durante lo svolgimento delle attività di propria competenza presso lo Stabilimento ILVA di Taranto, ed, in particolare, nelle Aree Parchi, Cokerie, Agglomerato, Altiforni, Acciaierie e GRF (Gestione Rifiuti Ferrosi), sottoposte a sequestro preventivo ... , in riferimento agli aspetti connessi alla prevenzione degli incidenti rilevanti, alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione ed all'igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro, per quel che attiene gli aspetti di individuazione di compiti, ruoli e responsabilità aziendali”. Vengono evidenziate, nella medesima relazione, **le gravissime disfunzioni ed inadempienze, rispetto alla normativa sopra richiamata finalizzata alla Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, alla Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori e alla Tutela Ambientale, dell'organizzazione aziendale e della gestione degli impianti e dei processi produttivi** dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto, dotato di un modello di organizzazione e di gestione che, ben lungi dall'essere “idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi” (ex art. 6 comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2011), risultano **consentire ed agevolare stabilmente la commissione dei reati per i quali si procede.**

In particolare, nella richiamata relazione del 19.11.2012, analizzati i ruoli e le responsabilità nella struttura organizzativa aziendale di ILVA s.p.a. (pagg. 4/6), si prende in considerazione l'organizzazione aziendale ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti (pagg. 7/11), ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (pagg. 12/15) e della tutela ambientale (pagg. 15/19).

Vengono quindi descritte le criticità riscontrate in varie attività di sopralluogo svolte dai custodi giudiziari, anche con accessi notturni (v. ad esempio, relazione depositata il 30.08.2012), “finalizzate ad accertare le cause connesse ad alcuni eventi anomali visibili sin dalle aree esterne limitrofe allo stesso stabilimento, (attività) ritenute necessarie in considerazione della rilevazione di cospicui fenomeni emissivi sia di tipo convogliato, attraverso l'attivazione dei sistemi di sicurezza (torce), sia di tipo diffuso”, eventi anomali che “sono ascrivibili sia a criticità connesse alla regolazione non controllata dei processi sia a non conformità connesse alle modalità esecutive delle istruzioni operative da parte del personale di stabilimento”, e che “rappresentano fenomeni emissivi diffusi e conseguente rilascio di sostanze tossiche definibili quali

incidenti rilevanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.”.

E così, si riferisce degli eventi emissivi incontrollati in Area GRF (pagg. 19/20), degli eventi anomali tipo *slopping* nell'Area Acciaierie e dell'attivazione dei sistemi di emergenza (torce) a servizio dei convertitori in Area Acciaierie (pagg. 21/22), delle disposizioni di legge in caso di accadimento di incidente rilevante e delle attività urgenti da porre in essere per la prevenzione di tal genere di eventi (pagg. 23/24), delle criticità rilevate in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (pagg. 24/26) nonché delle criticità rilevate in materia di tutela ambientale (pagg. 26/50), con particolare riguardo, in tale ultimo capitolo, ai seguenti aspetti: sistemi di monitoraggio e controllo ambientale (pag. 28); emissione di polveri minerali connesse agli stoccaggi presenti in Area Parchi Minerari (pag. 31); modalità di gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dai lavori per la realizzazione della barriera frangivento in Area Parchi (pag. 33); emissioni non controllate in atmosfera mediante sistemi di emergenza dell'Area Acciaierie (pag. 33); scarico di rifiuti liquidi nell'Area Parchi, zona deposito fossili (pag. 35); stato autorizzativo delle discariche a servizio delle attività di stabilimento (pag. 36); attività di recupero rifiuti attuate presso lo stabilimento (pag. 38); attività di gestione dei sottoprodotti attuate presso lo stabilimento (pag. 41); criticità rilevate in relazione alle modalità di gestione tecnico-operativa degli scarichi idrici nell'ambito dell'Area Cokerie (pag. 47); criticità afferenti alla gestione delle Polveri MEEP dell'Area di Agglomerazione (pag. 49).

Le conclusioni generali sono formulate alle pagine 51/53 della medesima relazione.

Con la relazione depositata il **12.03.2013**, quindi, i custodi giudiziari hanno illustrato, anzitutto, gli esiti dei controlli ambientali svolti da ARPA Puglia, mediante prelievi e formazione di campioni di sedimenti (in data 2.10.2012) all'interno del canale di scarico (nelle acque del Mar Grande del Golfo di Taranto) denominato “Canale 1” dello stabilimento ILVA, al fine di procedere ai controlli analitici finalizzati ad accertare l'eventuale presenza di diossine, furani e policlorobifenili, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli pesanti. Si legge nella richiamata relazione (pag. 3 e segg.):

“ ... ARPA Puglia ha ... provveduto ad eseguire le analisi chimiche per accertare l'eventuale contaminazione dei sedimenti del Canale 1, da diossine, furani e policlorobifenili, di cui si riportano, in Allegato 3 (alla relazione), i relativi rapporti di prova.

Gli esiti delle attività analitiche svolte da ARPA Puglia rilevano il superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, di cui alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato V alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ovvero relativi a “siti ad uso commerciale ed industriale”, per quel che attiene i composti aromatici policiclici (IPA), nonché dei “valori di intervento” per quanto riguarda i policlorobifenili e PCDD/F in termini di valore di tossicità equivalente (Teq) (Cfr. Tabella di confronto tra gli esiti dei controlli analitici e valori limite di concentrazione).

	Risultati RS3253	Risultati RS3254	CSC suoli industriali	Valori di intervento ICRAM sedimenti Taranto	SQA-MA Sedimenti naturali	u.m.
IPA Totali				4	0,8	mg/kg
Antracene	83	87		0,245		mg/kg
Fluorantene	400	400		1,5		mg/kg
Benzo(a)antracene	155	178	10			mg/kg
Benzo(a)pirene	187	224	10	0,76		mg/kg
Benzo(b)fluorantene	101	116	10			mg/kg
Benzo(k,)fluorantene	310	340	10			mg/kg
Benzo(g, h, i,)perilene	124	173	10			mg/kg
Crisene	154	168	50			mg/kg
Dibenzo(a,e)pirene	15	50	10			mg/kg

Dibenzo(a,l)pirene	37	82	10			mg/kg
Dibenzo(a,i)pirene	31	73	10			mg/kg
Dibenzo(a,h)pirene.	5	9	10			mg/kg
Dibenzo(a,h)antracene	24	33	10			mg/kg
Indenopirene	125	126	5			mg/kg
Pirene	250	269	50			mg/kg
Sommatoria policiclici aromatici	1918	2241	100	4		mg/kg
PCDD/F TEQ	54	52	100			ngTE/kg
PCB TEQ	22	28				ngTE/kg
TOTALE TEQ	76	80		30	2	ngTE/kg
PCB totale	1,9	2,3	5	0,19	0,008	mg/kg

Tabella di confronto tra gli esiti dei controlli analitici e valori limite di concentrazione

Si fa presente che, allo stato attuale, non risultano intraprese attività di messa in sicurezza d'emergenza/operativa atte a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente in attesa dell'esecuzione di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica, così come previsto dall'art. 242 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Gli esiti analitici, condotti dal Laboratorio Microinquinanti del Dipartimento di Taranto di ARPA Puglia, hanno fatto emergere la presenza di diossine, furani e PCB, di recente formazione quali, ad esempio pentafurani, e quelli di più vecchia formazione, quali octafurani e octadiossine, oltre che eptafurani ed eptadiossine, nei sedimenti campionati.

In particolare, procedendo ad una sommatoria dei valori rilevati come dal Rapporto di Prova n. 3523-2012 Rev0 e 3524-2012 Rev0, è possibile riscontrare che la sommatoria dei furani supera quella delle diossine. Tale evidenza consente di affermare che la provenienza di tali contaminanti è ascrivibile a processi siderurgici. Ulteriore elemento caratteristico di una contaminazione connessa alla produzione di acciaio è la presenza di 23478-PentaCDF e di 1234678-EptaCDF nelle diverse matrici ambientali. Il superamento dei valori limite di tali congeneri (23478-PentaCDF e 1234678-EptaCDF) nei sedimenti campionati è rilevabile dai predetti rapporti di prova dei sedimenti campionati.

Si precisa che tali specifici congeneri sono **gli stessi** rilevati dal medesimo Laboratorio Microinquinanti di Taranto **nelle polveri degli elettrofiltri a servizio dell'impianto di agglomerazione.** È opportuno precisare che il profilo dei predetti microinquinanti lungo la colonna d'aria di emissione al camino E312 è differente in quanto lo stesso non subisce i processi termici cui invece sono soggette le polveri degli elettrofiltri.

Ulteriore elemento rilevato dai campioni di prova è la **presenza di Tetrafurani** la cui sommatoria risulta appena inferiore al valore limite. Tuttavia, la presenza di tale congenero è **indicativa della presenza di scorie di acciaieria.** Infatti, da ulteriori campionamenti effettuati dal Dipartimento ARPA Puglia di Taranto in prossimità dei punti d'indagine 60/1822/I/T, 19/379/I/T (cfr. Allegato 6 – Verbale di Campionamento del 24.09.2012 n. 123/H/ST/12) e 19/377/I/t e 37/1029/I/T (cfr. Allegato 6 – Verbale di Campionamento del 21.09.2012 n. 123/G/ST/12), si rileva la presenza di tetra furani. Da studi effettuati sui processi metabolici, quali i mitili, si evidenzia che la cinetica di assorbimento è connessa alla presenza di congeneri clorurati quali diossine e furani. In particolare, i congeneri più clorurati sono meno assorbiti dagli organismi. Quindi, nel caso specifico, **i congeneri che risultano avere la tendenza all'accumulo nei meccanismi biologici sono i tetrafurani (tipici dei processi di acciaieria) e i pentafurani (tipici dei processi di sinterizzazione).** Infatti, dall'analisi dei mitili, effettuati dal medesimo Laboratorio, si è evidenziata la presenza dei congeneri tetrafurani e pentafurani negli stessi.

Per quanto attiene la **contaminazione da IPA** rilevata nei sedimenti si evidenzia la presenza di **naftalene e fenantrene** rispettivamente derivanti dai gas di cokeria e dal catrame. Inoltre, la sommatoria di benzo(k+j)fluorantene e di benzo(b)fluorantene rispetto alla concentrazione di benzo(a)pirene, in un rapporto di uno a tre, evidenzia che **tale tipologia di idrocarburi è tipico dei processi siderurgici.**

In merito alla contaminazione rilevata per la **presenza di PCB** nei sedimenti, si evidenzia che gli stessi si assorbono facilmente e degradano molto lentamente e, quindi, sono stati riscontrati superamenti di tali parametri nelle analisi effettuate”.

Di estremo interesse, poi, quanto evidenziato nella medesima relazione (depositata il **12.03.2013**) al paragrafo **“Modello di Simulazione Idrodinamico della Circolazione degli Inquinanti nel Mar Piccolo”.** Si legge, in particolare alle pagine 5 e seguenti:

“Dagli studi condotti dal Dipartimento di Ingegneria Civile Idraulica del Politecnico di Bari si rileva che, a seguito di studi e misure in situ, è stato possibile ricostruire un modello di simulazione idrodinamico, che ben si presta a descrivere la circolazione che si esplica all'interno del Mar Piccolo.

Tale modello tiene conto di maree aventi periodo di 12 ore e ampiezza di 0,18 m, vento proveniente da nord e avente intensità costante di 5 m/sec, della batimetria dei fondali e della presenza dell'idrovora. In particolare, per quanto riguarda i primi due parametri (marea e vento) si sono assunti dati reali, registrati il 23 Aprile 2002. Si sono trascurati gli input di acqua dolce.

Dalle simulazioni effettuate, ricorrendo a tale modello, si è potuta ricostruire quindi l'idrodinamica all'interno del Mar Piccolo, confermata anche da misure in situ

... .. Dalla simulazione è possibile constatare come la circolazione idrica all'interno del Mar Piccolo sia molto lenta, poco disturbata e fortemente variabile con la profondità; le velocità risultano essere molto minori ai 30 cm/sec. Se si fossero considerati anche le diverse salinità per le acque del Mar Grande e del Mar Piccolo e gli input di acqua dolce (e quindi i vortici che si formano tra acque a diverso contenuto salino) tale velocità massima sarebbe certamente risultata ancora più bassa. Le correnti nel Mar Piccolo di Taranto assumono quindi un andamento tipicamente circuitante, in grado di lambire le coste e generare un movimento più o meno circolare al centro dei due Seni. Lo schema di circolazione desunto dal modello, e confermato da osservazioni in situ, può ritenersi costante nel corso dell'anno.

Il modello idrologico utilizzato a tale scopo tiene conto del prelievo d'acqua operato all'interno del I Seno del Mar Piccolo dall'idrovora dell'ILVA e del flusso d'acqua derivante dai due canali di scarico dell'ILVA (Canale 1 e Canale 2), siti sulla costa del Golfo di Taranto Dagli esiti di tali studi è emerso come il richiamo di acqua da parte dell'Idrovora dell'ILVA condizioni la circolazione idrica in tutto il bacino. Infatti, dell'acqua entrante nel Mar Piccolo in fase di alta marea, una buona parte viene assorbita dall'idrovora del centro siderurgico, mentre la parte restante alimenta la circolazione idrica del I Seno e minimamente del II Seno.

Da tale simulazione è possibile evincere come un'eventuale fonte inquinante, emessa dai suddetti canali di scarico (posizionati come in Figura 3, pag. 7 della relazione), possa raggiungere il I Seno del Mar Piccolo dopo 15 giorni, e nei successivi giorni il II Seno, sotto l'azione di venti caratterizzati da una velocità e direzione di vento prevalente da nord (come rappresentati nelle Figure 1 e 2, pag. 6 della relazione).

Ulteriori studi condotti Dipartimento di Ingegneria Civile Idraulica del Politecnico di Bari hanno altresì dimostrato la possibilità che gli inquinanti possano pervenire al Mar Piccolo a partire da sorgenti di immissione localizzate nel Golfo di Taranto, quali i canali di scarico dell'ILVA, transitando dal I Seno e raggiungendo anche il II Seno ...”.

Infine, va segnalato quanto esposto, sempre nella relazione depositata il 12.03.2013, circa l'utilizzo nel Processo Produttivo, da parte dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto, dei Fanghi di Dragaggio. A pagina 8 e seguenti si legge quanto segue:

“ ... I sedimenti dragati dal Canale di scarico n.1 sono gestiti da ILVA S.p.A. all'interno del sistema produttivo di sinterizzazione; infatti, nella nota DIR.59/2013 del 19/02/2013, ILVA S.p.A. afferma di avviare “il materiale rimosso a riutilizzo nell'impianto di agglomerazione mentre la quantità non recuperata, al momento stimata in 15 – 25.000 ton, è stata destinata smaltimento” (Cfr. Allegato 4 – Nota DIR 59/2013 del 19/02/2013).

Tuttavia, si evidenzia che tali sedimenti non sono stati caratterizzati e, pertanto, classificati né come rifiuti (con indicazione del relativo CER) né come sottoprodotti (con evidenza del possesso dei criteri di cui all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) in ambito dell'iter autorizzativo AIA; di tanto non vi è evidenza neppure fra le schede sottoprodotti “fanghi attivi depurazione di supero, fanghi di acciaieria e fanghi di altoforno” che il Gestore ha trasmesso ai fini della procedura di riesame dell'AIA

Si rileva che anche qualora tali sedimenti fossero stati considerati quali sottoprodotti non risultano, in ogni caso, rispettati i requisiti di cui al suddetto art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento alla valutazione degli impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana considerato che tale attività avviene in area ad elevato rischio di crisi ambientale.

Dal Report Fotografico, in Allegato 5 alla relazione (cfr. Foto da Satellite Microsoft), è possibile osservare che tali sedimenti contaminati, vengono poi normalmente manipolati e riutilizzati nell'ambito del processo produttivo.

Si evidenzia che tale pratica operativa, peraltro eseguita in assenza di accertamenti analitici atti a quantificare la pericolosità del rifiuto, è ascrivibile ad una gestione di rifiuti non autorizzata, sanzionata dall'art. 256 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, si fa presente che tale attività di recupero rifiuti quali sottoprodotti, ovvero materie prime, a seconda della composizione chimica degli stessi e delle condizioni tecniche di processo, può generare la formazione di inquinanti anche a livello di emissione in atmosfera, in termini di IPA e PCDD/F.

Dal Report Fotografico, riportato in Allegato 5, si rileva altresì che lo stoccaggio su suolo dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di scarico n.1 e comunque prodotti dalle attività di scarico dei reflui industriali dello stabilimento, peraltro non sottoposti ad alcun trattamento di disoleazione, rappresentano, di fatto, un'attività di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, vietata ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e sanzionabile ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con conseguente scarico su suolo non pavimentato ed immissione diretta di inquinanti nel sistema acqua-suolo (suolo-falda superficiale-mare) comportando la violazione di cui all'art. 257 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, si fa presente che le acque reflue di processo non convogliate e di dilavamento vengono a contatto con sostanze pericolose, di cui alla Tabella 3 – Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., quali metalli pesanti, IPA, PCDD/F, come rilevabile dai predetti Rapporti di Prova, considerato che tali fanghi derivano dallo scarico di reflui industriali non opportunamente depurati afferenti ai diversi processi produttivi dello stabilimento. In particolare, gli stessi non risultano sottoposti a trattamento di disoleazione (ma solo di sedimentazione nello stesso Canale 1) in violazione dell'art. 137, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Si fa presente che l'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose, come quelle del caso in oggetto, si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Inoltre, si fa presente che tale pratica operativa di spandimento ed essiccamento dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio del Canale 1 determina, di fatto, emissioni diffuse di sostanze inquinanti in atmosfera mediante evaporazione con conseguente contaminazione su suolo per deposizione delle stesse, nonché delle acque sotterranee in relazione ai processi di dilavamento.

Infatti, si evidenzia che la mancata impermeabilizzazione dei suoli risulta essere una concausa non trascurabile in relazione all'accertato stato di contaminazione della falda acquifera sotterranea. Si fa presente che l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è sanzionabile ai sensi dell'art. 257, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., considerato che tali aree risultano peraltro comprese nel Sito d'Interesse Nazionale di Taranto, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Modalità di gestione delle attività di dragaggio dei sedimenti del Canale.

Il provvedimento autorizzativo AIA DVA-DEC-2011-000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto stabiliva, al paragrafo 5.3.13.2 "Prestazioni dichiarate, conformità alle MTD", che al fine di "preservare l'efficienza depurativa del tratto terminale del Primo canale di scarico è necessario conservare libera da depositi un'altezza che consenta una sufficiente riduzione della velocità di flusso dell'acqua" e, pertanto, "il materiale sedimentato viene rimosso con periodici interventi".

Con nota DIR. 59/2013 del 19/02/2013 (Allegato n. 4 alla relazione), il Gestore ha precisato "che negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati interventi di dragaggio nei canali di scarico dello stabilimento" e che l'ultimo intervento di dragaggio, effettuato al canale di scarico n. 1, è stato espletato nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2006.

Tale comunicazione non solo dà evidenza della inottemperanza di quanto previsto dal provvedimento autorizzativo ma evidenzia una serie di criticità sull'attività di dragaggio dei sedimenti del Canale che risultano a tutt'oggi non ben definiti; in particolare, oltre a non esser stata rispettata una idonea frequenza delle attività di dragaggio (che di certo non era intesa quinquennale), risulta non esser stata autorizzata né la procedura operativa di dragaggio adottata da ILVA, né la fase di riutilizzo del materiale rimosso dal canale nei processi produttivi ...".

Ciò premesso, nella richiesta in esame si osserva, con rilievi condivisi ed integrati dal g.i.p. scrivente nei termini che seguono.

L'attività produttiva dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto, che ha cagionato e cagiona danni ambientali e sanitari inaccettabili, unitamente alla mancata attuazione degli interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale previsti dai programmi definiti, nel corso degli anni, nell'ambito degli

Atti d'Intesa stipulati tra ILVA S.p.a., Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e OO.SS. [v. *in particolare, informativa della Gdf n. 02/R.E. del 27.02.2013 ed allegata annotazione di p.g. - pag. 34 e segg., nel faldone n. 27, nonché relazione dei custodi giudiziari depositata il 20.09.2012, faldone n. 18, parte I*] e comunque successivamente previsti dal provvedimento autorizzativo "AIA", così come da ultimo rivisitato, nonché dalle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti e dal Piano degli Interventi elaborato dai Custodi Giudiziari (nominati a seguito del sequestro preventivo di talune aree dello stabilimento), la cui attuazione è stata disposta in data 17.09.2012 [v. *relazione depositata il 17.09.2012, pagg. 115/150, faldone n. 18 - Parte I*] e di cui, ad oggi, nulla risulta attuato, ha procurato negli anni **un indebito vantaggio economico ad ILVA S.p.a., ai danni della popolazione e dell'ambiente.**

Gli eventi degli ultimi tempi hanno chiaramente evidenziato che, a fronte di plurime e gravi violazioni della normativa in materia di tutela ambientale nonché di prevenzione degli incidenti rilevanti e di sicurezza sul lavoro, non risulta presente all'interno dello stabilimento un modello organizzativo efficace [v. *in particolare relazione dei custodi depositata, con i relativi Allegati, in data 19.11.2012, nel faldone n. 18, Parte II, nonché informativa della Gdf n. 02/R.E. del 27.02.2013 ed allegata annotazione di p.g., nel faldone n. 27*] in relazione alle figure responsabili dell'attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS) nonché delle misure di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro, in quanto non risultavano e non risultano individuate le responsabilità connesse all'attuazione degli interventi AIA, finalizzati all'adeguamento degli impianti produttivi e delle misure tecniche per l'abbattimento delle emissioni nelle diverse matrici ambientali, quali aria, acqua e suolo, né risultano chiaramente definite le responsabilità connesse all'attuazione dei monitoraggi e controlli derivanti dagli obblighi amministrativi in essere, così come di quelle connesse alla attuazione degli interventi che la Società avrebbe dovuto realizzare nell'ambito dei diversi Atti di Intesa stipulati con Regione, Provincia, Comune.

Con specifico riferimento agli **aspetti di tutela ambientale**, il modello organizzativo e gestionale adottato dalla Direzione di Stabilimento, in relazione all'estensione dei poteri delegati ai singoli Responsabili d'Area ai fini dell'attuazione degli interventi impiantistici necessari ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte dai Custodi tecnici e parzialmente riprese dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto AIA del 04.08.2011, così come integrato dal Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012, di fatto, **non garantisce e non garantisce la sussistenza di una struttura organizzativa tale da individuare ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura aziendale che permetta di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, così come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 231/01 e s.m.i.**

Ed invero, elemento fondante della responsabilità amministrativo-penale degli enti, introdotta con D.L.vo n. 231 del 2001, è non solo il compimento di un reato [compreso nel catalogo di cui al Capo I, Sezione III del D.L.vo 231/2001, artt. 24/26] da parte dei loro vertici o dipendenti [ibidem, art. 5], ma anche la mancata adozione da parte della società di sistemi di controllo adeguati ed idonei a prevenire il reato [ibidem, art. 6]. Non si è, quindi, in presenza di una fattispecie di responsabilità oggettiva degli enti per i reati commessi dai propri vertici o

dipendenti, bensì di un illecito amministrativo che, pur avendo il suo presupposto nella commissione di un reato da parte di uno dei soggetti innanzi indicati nell'interesse o vantaggio dell'ente, trova la sua giustificazione nel fatto proprio imputabile sotto il profilo della colpevolezza dell'ente, che ha consentito o agevolato la commissione del reato a causa delle proprie carenze organizzative o direttive aziendali.

L'accertamento della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente indagato consente, poi, di procedere al sequestro preventivo ai fini della confisca del profitto del reato presupposto, ai sensi degli art. 19 e 53 del D.L.vo n. 231/2001.

Nel caso di specie, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, di fatto, non risultano individuate le responsabilità connesse all'attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza degli impianti produttivi e all'efficacia delle misure di abbattimento delle emissioni nelle diverse matrici ambientali (aria, acqua e suolo), interventi che avrebbero dovuto garantire la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

Tutte le vigenti deleghe delle funzioni di sicurezza e tutela dell'ambiente conferite ai Responsabili d'Area, di fatto, non assegnano alcun mandato specifico in relazione all'esecuzione degli interventi previsti dall'AIA, necessari per l'adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia ambientale.

Peraltro, il comma 2, lett. b), dell'art. 6 del D.L.vo n. 231/01 prevede la redazione di *"specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*, al fine di procedurizzare il processo aziendale a rischio rispetto allo specifico reato, verificabile nel singolo processo attraverso l'inserimento di tutta una serie di elementi di controllo (ad esempio, suddivisione dei compiti all'interno della fase autorizzativa e gestionale, tracciabilità delle attività, ecc.) e di flussi informativi interni e verso l'organismo di vigilanza. Protocolli questi assenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale dello stabilimento ILVA di Taranto, sebbene necessari ai fini dell'identificazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati ambientali nelle diverse aree aziendali e la conseguente individuazione delle azioni preventive da adottare in termini di misure tecniche e gestionali.

Tale condizione ha consentito il verificarsi di innumerevoli eventi anomali, visibili sin dalle aree esterne limitrofe allo stesso stabilimento, con conseguenti cospicui fenomeni emissivi di sostanze tossiche, sia di tipo convogliato che diffuso, dovuti a criticità connesse sia alla regolazione non controllata dei processi sia a non conformità connesse alle modalità esecutive delle istruzioni operative da parte del personale di stabilimento, determinando incidenti rilevanti e dando luogo a pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e per l'ambiente, all'interno e all'esterno dello stabilimento.

La mancata attuazione di un modello organizzativo e gestionale adeguato rispetto alla complessità aziendale di che trattasi ha rappresentato concausa non trascurabile in relazione agli infortuni occorsi negli ultimi mesi che hanno comportato lesioni gravissime di un lavoratore ed il decesso di altri tre operatori, tutti impegnati nello svolgimento delle proprie attività lavorative, svolte in assenza di adeguate istruzioni operative e di misure tecniche atte a prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza degli stessi [ci si riferisce, segnatamente, al

decesso in data 30.10.2012 dell'operaio ventinovenne Claudio Marsella, al decesso in data 28.11.2012 del ventinovenne gruista Francesco Zaccaria, e al decesso dell'operaio quarantaduenne Ciro Moccia a seguito dell'infortunio occorso il 28.02.2013, nel quale riportava lesioni gravissime, altresì, il lavoratore Antonio Liddi, di quarantasei anni: v. atti inseriti nel faldone n. 26, sottofascicolo n. 6]. Infatti, la mancata realizzazione dei lavori di manutenzione di impianti e apparecchiature e l'assenza delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché la mancata effettuazione dei controlli, periodici e straordinari, e delle verifiche obbligatorie previste dalla normativa, atte a garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza di macchine, apparecchiature ed impianti, associate all'assenza delle obbligatorie cautele nei cantieri allestiti per l'esecuzione in sicurezza delle attività manutentive, con particolare riferimento alla redazione dei piani di sicurezza, sia dei lavoratori dipendenti che di quelli delle ditte appaltatrici, ***delineano palesemente una situazione critica per la tutela della salute dei lavoratori aggravata dall'assente definizione di ruoli, compiti e responsabilità delle figure aziendali nell'ambito dell'organizzazione aziendale risultata del tutto carente.***

La mancata predisposizione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione ex art. 6, comma I, del Decreto legislativo n. 231 del 2001 ed art. 30 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 [*“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*; l'art. 300 di tale legge (81/2008) ha sostituito l'**art. 25 septies del D.L.vo 231/2001, “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”**, inserito dalla legge 3.08.2007 n. 123] costituisce ulteriore indizio rivelatore di una mancanza strutturale, in seno alla società ILVA S.p.A., di una volontà concretamente orientata a non valutare il pericolo, per l'incolumità delle persone, correlato allo svolgimento dell'attività produttiva.

Anche l'infortunio mortale accaduto in **28.02.2013** negli impianti dell'area cokeria durante lo svolgimento di lavori di manutenzione non pianificati risulta indice della mancata programmazione delle attività di stabilimento da parte del datore di lavoro e dei dirigenti, condizione non compatibile rispetto alla complessità aziendale considerato che l'esecuzione di manutenzioni “a guasto”, ordinariamente svolte presso lo stabilimento, risultano in completa antitesi rispetto agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché a quelli di prevenzione degli incidenti rilevanti che, viceversa, impongono l'attuazione di appropriate misure di controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza mediante l'attuazione di un sistema di gestione aziendale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/01, *“l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*, l'adozione di una **struttura organizzativa aziendale** tale da individuare ruoli, compiti e responsabilità finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di tutela ambientale e un adeguato potere di spesa risultano essere prerogative

imprescindibili per garantire l'ottemperanza delle prescrizioni di legge in considerazione dell'elevata complessità aziendale.

Con riferimento ai reati ambientali, il D.L.vo 231/01 prevede che il modello organizzativo sia il risultato di un'attenta analisi dei rischi di reato in relazione alla specifica attività svolta, alle dimensioni e alla struttura organizzativa aziendale, con l'identificazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati nelle diverse aree aziendali e la conseguente individuazione delle azioni preventive da adottare in termini di misure tecniche e gestionali.

La mancata predisposizione di adeguati modelli organizzativi finalizzati a prevenire la commissione di reati, commessi da apicali o soggetti sottoposti all'altrui direzione nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, secondo la disciplina di cui al D.L.vo n. 231/2001, determina la responsabilità dell'Ente rispetto all'inosservanza delle disposizioni di legge di cui al D.L.vo n. 152/2006 ².

² Si consideri, a titolo meramente esemplificativo, quanto evidenziato nella nota n. prot. 69485 del 28.12.2012 dell'ARPA Puglia, trasmessa al Procuratore della Repubblica di Taranto (inserita con i relativi allegati nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 1), ove si legge:

"Nei giorni 7, 8 e 9 novembre u.s. (2012) ISPRA e ARPA Puglia hanno svolto il controllo ambientale ordinario presso l'impianto cokeria dello Stabilimento ILVA in Taranto, ai sensi del Decreto AIA n. DVA-DEC-20110000450 del 04 agosto 2011, con avviso pubblicato in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011.

Relativamente al sopralluogo effettuato in data 08/11/12 presso l'Impianto Sottoprodotti, come riportato nel verbale di ispezione del 09/11/12 (allegato 1), si è presa visione del quadro sinottico presente in sala controllo e delle singole fasi e relativi parametri di marcia dell'impianto, apprendendo che nel sistema di trattamento gas coke, dopo una fase di purificazione che prevede l'estrazione separatamente del benzene e della naftalina, le stesse sostanze vengono reimmesse nel catrame, precedentemente separato per raffreddamento dal gas stesso, e destinato alla vendita. Si inoltra (allegato 2) schema dell'impianto sottoprodotti fornito dal Gestore come allegato 34 Planimetria e layout impianto sottoprodotti alla nota DIR/225 del 21/11/2012.

Si ritiene che la pratica industriale descritta configuri un possibile smaltimento illecito di rifiuti pericolosi (naftalina e benzene) ex art. 256, commi 1 lett. b) e 5, del D.L.vo 152/06 e s.m.i. La naftalina è un cancerogeno (C) cat. 1b soggetto al Regolamento CE 1907/2006 allegato 17 restriz. 28 e al Regolamento CE 552/2009 pag. 116 riq. 26 ...".

Sempre l'ARPA Puglia, con nota n. prot. 6280 del 29.01.2013 indirizzata al Procuratore della Repubblica di Taranto (inserita con i relativi allegati nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 1), riferendo in ordine all'esito delle analisi svolte sui campioni di "terre e rocce da scavo allocate in area Parchi Minerari ILVA" prelevati in sede di sopralluogo svolto il 28.08.2012 presso lo stabilimento ILVA "finalizzato alla verifica della gestione del materiale, allocato in cumuli in Zona Parchi materie prime, proveniente dagli scavi per la realizzazione della barriera frangivento", segnalava le seguenti criticità:

- a) incongruenza sul regime di gestione delle terre e rocce derivanti dai lavori di realizzazione della barriera frangivento, desumibile dalle diverse dichiarazioni fornite dal Gestore rispettivamente con nota prot. DIR/160 del 07/09/12 e con nota prot. IMM/TA 45/10 del 21/06/10 (punto 2 di pag. 2 della "Dichiarazione" allegata). Ciò anche alla luce della definizione di "cantiere" richiamata nell'art. 4 del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6/2006, secondo cui si intende per cantiere ... l'insieme dei luoghi interessati alla realizzazione delle opere e i depositi temporanei a servizio del cantiere stesso ed espressamente individuati in fase di progettazione ed approvati dall'amministrazione competente ...". In particolare, agli atti di questo Servizio non risulta evidenza documentale della espressa individuazione in fase di progettazione di eventuali depositi temporanei dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione della barriera frangivento, né della preventiva comunicazione all'A.C. del criterio di gestione (temporale o quantitativo) adottato dal Gestore ex art. 183, comma 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- b) evidenza di un'unica caratterizzazione dei materiali di scavo effettuata dal produttore (RdP n. 12/45344 trasmesso con nota prot. DIR/160 del 07/09/12) relativa ad un campione prelevato in data 28/08/12, ossia in occasione del sopralluogo ARPA; si precisa a riguardo che allo scrivente Servizio non è nota la data di inizio lavori di scavo, né se sia stata inoltrata formale comunicazione all'Autorità Competente in merito a tale aspetto e/o ad eventuali precedenti determinazioni analitiche effettuate dal produttore sulle terre e rocce di scavo ai fini della verifica del rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla normativa nazionale e richiamati dall'art. 2 del R.R. n. 6/06 per la "esclusione dalla definizione di rifiuto".
Peraltro, anche la D.D. Provincia di Taranto n. 57/05 (v. richiamo normativo contenuto nel punto 6 del dispositivo), citata da ILVA nella nota prot. IMM/TA 45/10 del 21/06/10, subordina il recupero del CER 170504 all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo ed in funzione dei parametri riportati in Allegato 3 al D.M. 05/02/98, nonché con la frequenza indicata all'art. 9, comma 3, dello stesso decreto.
V'è da sottolineare altresì che la D.D. n. 57/05 citata dal Gestore nella predetta comunicazione del 21/06/10 non rappresenta un riferimento valido ed aggiornato, in quanto le operazioni che essa ha autorizzato per il CER 170504, richiamate al punto 1 lett. f del dispositivo (Allegato 1-suballegato 1 al D.M. 05/02/98: paragrafo 7.31.3 lett. b, in riferimento all'attività di recupero R10; paragrafo 7.11.3 lett. d + e, in relazione alle attività di recupero R5 ed R10), non sono più consentite a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 186 del 05/04/2006.
- c) Assenza, agli atti dello scrivente Servizio, di informazioni in merito all'adempimento di quanto previsto in termini di comunicazioni all'A.C. dall'art. 8 del R.R. n. 6/2006, laddove applicabile".

Allo stato, peraltro, non si ha evidenza di alcuna iniziativa intrapresa dalla Società al fine di ottemperare alle disposizioni prima impartite dai custodi e poi, in parte, confermate dal Decreto di riesame AIA del 26.10.2012. Tale provvedimento di riesame, peraltro, **non prevede alcuna Pianificazione Economico-Finanziaria dei predetti interventi**, motivo per cui lo stesso, allo stato attuale, oltre a non risultare congruo in termini temporali (sono previsti tempi estremamente lunghi in considerazione dell'attualissimo problema sanitario-ambientale) non dà alcuna garanzia di realizzazione, non avendo la Società, allo stato e per quanto espresso, disponibile una adeguata copertura economica ³.

Si richiama poi, sempre a titolo esemplificativo, quanto segnalato alla Procura della Repubblica dalla Capitaneria di Porto di Taranto con nota dell'08.09.2011 (inserita con i relativi allegati nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 11), ove si legge:

" ... In relazione ai noti eventi connessi con la rilevata presenza di diossina e PCB nei mitili del Mar Piccolo di Taranto, si ritiene doveroso rappresentare ... le sotto elencate considerazioni/osservazioni:

- a) la zona industriale di Taranto insiste a ridosso del mare (Mar Piccolo e Mar Grande);
- b) in data 01/03/2011, in concomitanza con eventi piovosi, personale militare dipendente da questo Comando accertava che presso la "Calata 1" del porto di Taranto vi era una grossa chiazza di colore scuro/rossastro che si estendeva in mare per una lunghezza di circa 190 mt. ed una profondità di circa 30 metri. La predetta chiazza proveniva da un canale sotterraneo che si immette in mare attraversando le aree nella disponibilità della ditta "PADOVANO AUTOLINEE", adiacenti l'ambito portuale. I fatti in parola furono riferiti a codesta Autorità Giudiziaria con foglio prot. n. ... in data 10/03/2011, ad integrazione della della c.n.r. n. 65/2010 in data 28/10/2010;
- c) sebbene non si conosca il percorso del canale di cui sopra, verosimilmente lo stesso convoglia, nei periodi di pioggia, buona parte delle acque piovane che si riversano sull'area industriale retrostante. Invero, la tipologia della chiazza rossastra rilevata nella circostanza non appare incompatibile con le polveri dei minerali utilizzate nel ciclo produttivo dell'ILVA. Si rileva altresì, che lo sbocco a mare del canale è prospiciente l'imboccatura del Mar Piccolo 1° Seno di Taranto (Ponte Sant'Egidio), laddove è stata rilevata la maggior presenza di elementi inquinanti;
- d) non si conosce il sistema di trattamento delle acque piovane che si riversano nei parchi minerali, che in linea d'aria distano dal mare poco più di mille metri;
- e) in relazione a quanto rappresentato sub "d", si evidenzia che a pagina 91 dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all' ILVA S.p.A. con provvedimento prot. n. DVA_DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, nel riquadro relativo all'autorizzazione "allo scarico Secondo scarico, secondo sporgente" - campo "Note", si legge: "Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009".

Tale prescrizione farebbe pensare ad una mancanza dei relativi impianti di trattamento delle acque piovane".

Infine, a proposito della "emergenza sanitaria mitilicoltura del Mar Piccolo", venuta alla luce nell'estate 2010, si veda la nota n. prot. 145449 del 18.10.2012 a firma del Dirigente della Polizia Municipale di Taranto (inserita in originale nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 8), a pag. 2 della quale si legge, tra l'altro:

"La mitilicoltura ha un'importanza sociale - non solo economica - per le dette motivazioni:

- a) assicura reddito a soggetti provenienti da categorie sociali "sensibili";
- b) garantisce dignità d'impresa ad operatori con basso grado di scolarizzazione, offrendo loro l'opportunità di qualificarsi professionalmente;
- c) tutela gli elementi vocazionali del territorio, valorizzandone, nel quadro di un apprezzabile sviluppo economico e tecnologico, gli aspetti più tradizionali;

innesca attività indotte in grado di determinare un interessante incremento occupazionale ...".

³ Non può essere sfuggito che con il D.L. 3.12.2012 n. 207, convertito con modificazioni nella legge 24.12.2012 n. 231, il legislatore ha inteso rimettere l'ILVA in possesso degli impianti sottoposti a sequestro preventivo ed assicurarle la prosecuzione dell'attività produttiva, senza esigere dalla stessa la presentazione di adeguate garanzie finanziarie a sostegno sia del piano di investimenti previsti dall'AIA, sia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1 comma 3, e senza che sia stato presentato dalla società il prescritto piano di dismissione dell'impianto e ripristino ambientale. A tal proposito, si legge, tra l'altro, nella relazione depositata dai custodi giudiziari il 18.12.2012: " ... Il D.L. 207/2012 [poi convertito, con modificazioni, nella legge 231/2012] non fa neanche riferimento al dovere di dotazione di un Piano di Dismissione e Ripristino Ambientale, sebbene previsto all'articolo 6 comma 16 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e dall'art. 29-sexies comma 7 del medesimo D.L.vo, secondo cui l'autorizzazione integrata ambientale deve contenere "le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto". Inoltre, nel D.L. 207/2012 non è presente alcun riferimento in merito agli aspetti di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione in relazione alla realizzazione dei necessari interventi di



A conferma di tutto questo, con nota pervenuta in data **13.02.2013** [inserita nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 1], **ARPA PUGLIA** evidenzia che, a seguito di attività di controllo effettuata in data 17.12.2012 al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano Operativo proposto da **ILVA S.p.a.** con riferimento al Decreto di Riesame AIA, il Gruppo Ispettivo **ISPRA-ARPA** rilevava diverse non conformità, nel senso che la società **ILVA** non aveva adottato o, comunque, completato nei tempi prescritti dal Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 i suddetti interventi.

In particolare, nella suddetta nota si evidenzia che, allo stato attuale, la società **ILVA** non ha attuato o, comunque, completato nei tempi prescritti, gli interventi relativi alla fermata delle batterie di cokefazione 3 e 4, al rifacimento dei refrattari a lotti della batteria 10, all'installazione dei sistemi di depolverazione e di chiusura edificio stock house dell'AFO/2, all'adeguamento dei sistemi di condensazione vapori di loppa AFO/4, alla realizzazione del sistema di aspirazione e desolfurazione ghisa in siviera presso l'acciaieria ACC/1 e ACC/2, alla realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli (attualmente in fase di progettazione), nonché all'adeguamento dei sistemi di monitoraggio in continuo per i camini delle aree a caldo ed alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Inoltre, con riferimento agli interventi di chiusura nastri e cadute di materiali sfusi, per i quali il decreto prevedeva la scadenza del 27.01.2013, **ILVA** presentava un progetto che comporta l'ultimazione di circa il 90% degli adeguamenti entro la fine del 2014 ed il completamento entro la fine del 2015.

Tali differimenti temporali, a parere dell'Agenzia **ARPA PUGLIA**, "*non fanno altro che incrementare il fenomeno di danno ambientale già in atto*".

Ed invero, "*durante ... le attività di carico-scarico delle materie prime dai parchi minerari agli impianti produttivi vengono disperse in atmosfera ingenti quantità di materiale polverulento. Le benne di sollevamento prelevano circa 20 tonnellate di materie prime alla volta, di cui ben il 5-10% (ca. 1,5 ton polveri) viene disperso già in fase di carico a cui vanno ad aggiungersi gli elevati livelli di emissioni diffuse generatesi lungo il tragitto sui nastri trasportatori. Un fenomeno inquinante questo,*

messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati dello stabilimento ILVA di Taranto ricompresi nel Sito d'Interesse Nazionale di Taranto (SIN Taranto), sebbene la Conferenza di Servizi Istruttoria del SIN Taranto del 12.12.2012 abbia stabilito che "l'eventuale rilascio di autorizzazioni (AIA, A.U. e simili) deve tener conto, ove applicabili, delle prescrizioni impartite alla società ILVA S.p.A. nelle Conferenze dei Servizi decisorie del SIN Taranto" (cfr. Allegato 8 - Nota MATTM prot. DVA-2011-0000518 del 12.01.2011). Quanto detto, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, ILVA s.p.a. non risulta in possesso del certificato di avvenuta bonifica, previsto dall'art. 242, c. 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, e che lo stesso MATTM ha espresso il proprio consenso alla richiesta formulata dalla stessa ILVA S.p.A., di realizzare gli interventi di adeguamento previsti dalla domanda AIA "attesa la rilevanza ambientale degli interventi e delle opere programmate, formulando tuttavia specifiche prescrizioni sulle modalità di gestione dei terreni scavati nel corso della realizzazione delle suddette opere". Peraltro, dalla predetta nota prot. prot. DVA-2011-0000518 del 12.01.2011 della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM emerge che, già nel 2011, "stante gli ingiustificati ritardi e l'inerzia dell'Azienda nell'adozione dei necessari, urgenti interventi di messa in sicurezza della falda e/o dei suoli", la medesima Direzione ribadiva "la richiesta all'Azienda di adottare, ad horas, i predetti interventi" e chiedeva "al Comune l'emanazione di apposita Diffida per l'adozione dei citati interventi a salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, evidenziando che la mancata attivazione degli interventi medesimi può aggravare la situazione di danno ambientale già arrecato per l'inerzia dei soggetti a vario titolo interessati (...)" (Cfr. Allegato 8 alla relazione depositata il 18.12.2012) ...".



non meno invasivo degli sversamenti accidentali a mare registrati nell'ultimo periodo durante le operazioni di scarico agli sporgenti dell'area portuale in uso ad ILVA. Non si comprendono, inoltre, i tempi di realizzazione prospettati da ILVA in quanto non ascrivibili ad una difficoltà tecnica. ILVA stessa dichiara che la chiusura dei nastri deve essere rinviata alla fermata programmata per il rifacimento degli impianti produttivi al fine di evitare che il fermo dei nastri possa provocare l'interruzione dell'alimentazione delle materie prime agli impianti produttivi. Anche questa considerazione è alquanto contraddittoria poiché il Decreto di Riesame prevede "da subito" la fermata delle batterie 3, 4, 5 e 6 e, pertanto, i suddetti motivi ostativi non trovano riscontro. A meno che i nastri trasportatori non siano funzionali a più settori produttivi ed allora si dovrebbe dedurre che gli interventi non potranno mai essere effettuati ..." (cfr. nota di ARPA PUGLIA del 13.02.2013).

Vengono altresì in considerazione, sul punto, gli esiti del "controllo effettuato in data 5 - 6 - 7 marzo 2013, presso lo Stabilimento ILVA di Taranto, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame prot. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012", dai funzionari dell'I.S.P.R.A., di cui alla relazione tecnica n. prot. 12806 del 21.03.2013 trasmessa anche alla Procura della Repubblica di Taranto (inserita, con i relativi allegati, nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 12).

Comunicando detti risultati (ex art. 3.6 della legge n. 231 del 2012) al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute e al Prefetto di Taranto, il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto segnalava "le criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012", concernenti "sia gli interventi di adeguamento che l'esercizio della gestione ... specificate nella predetta nota tecnica [dell'I.S.P.R.A.] con indicazione, altresì, delle infrazioni accertate per superamento dei limiti di emissioni e con segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria". Si legge nella nota a firma del Garante: "In particolare, in ordine agli interventi di adeguamento impiantistico (che costituiscono la parte più significativa dell'atto autorizzativo), le criticità riscontrate riguardano - oltre alla prescrizione avente ad oggetto i nastri trasportatori dei materiali entro lo stabilimento quelle concernenti l'area di carico-scarico dei materiali, i parchi di deposito dei materiali, nonché taluni edifici asserviti alle aree di produzione In relazione al punto indicato al n. 2 della nota tecnica (prescrizione n. 6 concernente i nastri trasportatori dei materiali entro lo stabilimento) - formante oggetto anche di autonoma iscrizione nel registro criticità del garante ... - l'avvenuta constatazione della scadenza del termine per l'espletamento della prescrizione (27 gennaio 2013), determina, ex art. 1.2 della citata legge, la competenza esclusiva del Prefetto di Taranto per le determinazioni a lui attribuite dalla legge"⁴.

⁴ Nel medesimo sottofascicolo n. 12 del faldone n. 19 è inserita la "Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative" inviata dal Ministero dell'Ambiente all'ILVA s.p.a. (nota n. prot. DVA-2013-0007468 del 26.03.2013), dal seguente contenuto: "Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 47973 del 17/12/2012, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativa alle attività di controllo condotte presso l'impianto di cui all'oggetto, si diffida codesta società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto dall'Autorità di Controllo nei tempi dalle stessa indicati e a comunicare successivamente quanto messo in atto.



Si legge, ancora, nella richiesta in esame.

Inoltre, vi sono tutti gli aspetti connessi a [*discariche interne e*] alla **gestione dei rifiuti/sottoprodotti/materie prime secondarie e delle acque reflue e di processo, nonché di quelle meteoriche**, che, allo stato attuale, **non risultano valutati nell'ambito del procedimento istruttorio connesso all'emanazione del provvedimento di Riesame AIA del 26.10.2012** [v., tra le altre, *relazione depositata dai custodi in data 18.12.2012, nel faldone n. 18, parte I*], sebbene gli stessi abbiano un'influenza trasversale, in termini di impatti ambientali, in relazione alla gestione dell'intero stabilimento, considerato che le attività di recupero ordinariamente svolte nei diversi processi produttivi, di fatto, determinano un incremento delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Nel corso delle attività di custodia giudiziaria, sono state rilevate, poi, diverse criticità connesse ad alcuni eventi anomali o quasi incidenti che, di fatto, **rappresentano fenomeni emissivi diffusi, con conseguente rilascio di sostanze pericolose in atmosfera, che non risultano contemplati nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata dal Gestore di stabilimento, ai fini della redazione del Rapporto di Sicurezza e conseguentemente non risulta effettuata la valutazione del conseguente danno ambientale** [v. *relazioni dei custodi giudiziari inserite nei faldoni nn. 18, I e II parte, nonché atti redatti dall'ARPA Puglia trasmessi il 15 aprile 2013 alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, inseriti nel faldone n. 26, sottofascicolo n. 7*].

Tale circostanza, di fatto, non consente l'adozione da parte del Gestore delle necessarie misure previste dai piani di emergenza interni di reparto non avendo provveduto ad effettuare un'adeguata pianificazione delle procedure operative connesse alla gestione delle emergenze relative ad emissioni incontrollate, come nel caso dei frequenti fenomeni di "slopping", di attivazione dei sistemi di emergenza a servizio delle acciaierie (torce), nonché degli eventi emissivi diffusi di cospicua entità ascrivibili alle modalità di esecuzione delle operazioni che avvengono nell'area Gestione Rottami Ferrosi (GRF), detta "discarica paiole". Tutto ciò anche in considerazione degli eventi incidentali occorsi nei giorni 15 e 16 febbraio 2012, connessi all'emissione incontrollata di gas AFO dai sistemi di emergenza (bleeder) a servizio dell'altoforno AFO/5, in riferimento ai quali si evidenzia peraltro la mancata attivazione del Piano di Emergenza Interno nonché l'omessa comunicazione delle relative informazioni in merito all'evento incidentale all'Autorità Competente ⁵.

Si rappresenta, con riferimento alle lettere f), g) e h) a pag. 4 della sopra richiamata nota di ISPRA, che le azioni da intraprendere dovranno essere volte alla eliminazione nel più breve tempo possibile delle non conformità riscontrate. Con riferimento al punto d), la documentazione richiesta dovrà pervenire contestualmente a quella già richiesta con nota n. DVA-2013-7040 del 21 marzo 2013".

⁵ Si legge, in particolare, nella richiamata nota trasmessa il 15.04.2013 da ARPA Puglia alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale e redatta all'esito del sopralluogo eseguito il 16.02.2013 dai funzionari tecnici dell'ARPA presso lo stabilimento ILVA di Taranto, a seguito della segnalazione di emissioni incontrollate di gas dai bleeder sul tetto dell'altoforno AFO/5 (il più grande degli altiforni dello stabilimento) verificatesi il 16.02.2013 e nei giorni precedenti: "... Lo stabilimento ILVA di Taranto rientra tra le aziende a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 8 del D.L.vo 334/1999 e s.m.i. [*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate*



Alla luce delle risultanze sin qui richiamate ed evidenziate, appare indubbia la sussistenza sia del **fumus dei reati ipotizzati** dai PP.MM., in particolare (per quanto di specifico interesse in questa sede) della fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p., come contestata al **capo A)**, e dei reati di cui ai **capi B), C), D) ed E)**, sia di **gravi indizi di responsabilità amministrativa, per detti reati**, a carico di ILVA s.p.a. e – per i motivi che meglio si esporranno nel prosieguo – della società controllante RIVA F.I.R.E s.p.a., ex articoli **24 ter comma 2** (per il delitto di cui all'art. 416 c.p.) e **25 undecies comma 2 lett. a), b), c), e) ed h)** del D.L.vo 231/2001.

Responsabilità amministrativa sussistente – lo si evidenzia per segnalare il pieno rispetto del principio di legalità di cui all'art. 2 del D.L.vo 231/2001 – in forza di leggi in vigore alla data di commissione dei fatti di reato *de quibus*, integrati da condotte permanenti: ci si riferisce alle leggi che hanno introdotto, nel catalogo dei reati-presupposto di responsabilità amministrativa degli enti, il delitto di cui all'art. 416 c.p. [art. 24 ter comma 2 D.L.vo 231/2001, inserito dalla legge 15.07.2009 n. 94] ed i reati ambientali di cui al D.L.vo 152/2006, articoli 137, 256, 257, 259 comma 1 e 279 comma 5 [art. 25 undecies comma 2 lett. a), b), c), e) e h), inserito dal D.L.vo 7.07.2011 n. 121].

E' innegabile, in particolare, che le condotte delittuose permanenti, integratrici dei reati sopra indicati, venivano poste in essere dai vari indagati, nelle rispettive qualifiche di Legali Rappresentanti, Gestori e Datori di Lavoro, unitamente ai Dirigenti, Capi Area, Responsabili dell'esercizio dello Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, di cui

sostanze pericolose"], per cui il Gestore è tenuto a redigere il Rapporto di Sicurezza (RdS) Si evidenzia che nell'analisi incidentale redatta dal Gestore, di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L.vo n. 334/1999 e s.m.i. non risultano contemplati eventi anomali correlati ad emissioni di sostanze tossiche in atmosfera con caratteristiche simili a quello avvenuto il 16.02.2013 (rilascio di gas AFO dai *bleeder* per mancata apertura della valvola BV006 e per guasto sui quadri turbina) e, conseguentemente, non risulta effettuata la valutazione del conseguente danno ambientale, ai sensi del D.M. 09.05.2011. Tale circostanza, di fatto, non consente l'adozione da parte del Gestore delle necessarie misure previste dai piani di emergenza interni di reparto non avendo provveduto ad effettuare un'adeguata pianificazione delle procedure operative connesse alla gestione delle emergenze connesse all'emissione incontrollata di gas AFO dai sistemi di emergenza (*bleeder*) a servizio dell'altoforno AFO/5 e, di conseguenza, ad informare le autorità competenti in merito agli eventi incidentali occorsi.

A conferma di quanto detto, si evidenzia la mancata attivazione del Piano di Emergenza Interno, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 334/1999 e s.m.i., nonché l'omessa comunicazione alle Autorità Competenti in merito all'evento incidentale occorso il 16.02.2012 e agli altri fenomeni avvenuti nei giorni precedenti di cui si è appresa notizia a mezzo stampa.

Pertanto si ritiene necessaria una immediata revisione del RdS dello stabilimento ILVA, del Piano di Emergenza Interno, nonché delle modalità operative da porre in essere per informare le Autorità Competenti. Quanto detto, anche in considerazione del fatto che la mancata effettuazione delle predette valutazioni, di fatto, deriva da una mancata attuazione del SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) aziendale, inadempienza sanzionabile ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.L.vo n. 334/1999 e s.m.i.”.

A proposito di eventi incidentali occorsi nei giorni immediatamente precedenti la data del 16.02.2013, vengono in considerazione le s.i.t. rese in data 15.02.2013 da Matacchiera Fabio e le riprese filmate dallo stesso operate nella **notte tra i 14 ed il 15 febbraio 2013** (agli atti del fascicolo, su supporto magnetico DVD consegnato dal Matacchiera in sede di s.i.t., nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 6). Si legge nel richiamato verbale di s.i.t.: “Sono il Presidente dell' Associazione ambientalista «FONDO ANTIDIOSSINA TARANTO» Già in passato ho effettuato riprese video nelle ore notturne e più volte ho potuto riscontrare che dallo Stabilimento Siderurgico ILVA vengono diffuse enormi quantità di polveri e di fumi provenienti soprattutto dalle aree basse più che dai camini. Anche nella serata di ieri **14 febbraio** u.s. [2013] da una distanza di circa 2 Km dal predetto Stabilimento ho effettuato un sopralluogo in attesa che si elevassero eventualmente fumi e polveri sospette come già accaduto in altre circostanze. Effettivamente, alle ore 00.10 del 15 febbraio successivo, mi sono trovato di fronte ad uno scenario simile e addirittura di proporzioni notevolmente superiori a quelle già rilevate in passato che ho provveduto a filmare. Nell'occasione si nota in maniera distinta la differenza tra i vapori che fuoriescono da alcuni camini (in basso a sx del video), che si dissolvono in pochi secondi, e la gigantesca nube carica presumibilmente di polveri e di fumi, proveniente dalle aeree basse degli impianti che si estende in maniera compatta e permanente nei cieli di Taranto fino a propagarsi anche per chilometri ...”.



RIVA F.I.R.E. è società controllante, proprio nell'interesse ed a vantaggio ⁶ dei medesimi enti i quali certamente – per quanto sopra sintetizzato – non possono invocare a propria discolta, per sottrarsi alla responsabilità amministrativa in relazione ai medesimi reati, alcuna delle condizioni previste dall'art. 6 del D.L.vo 231/2001.

**LA CONFISCABILITÀ PER EQUIVALENTE DEL PROFITTO DEL REATO
NEL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ INDAGATE ILVA s.p.a. e
RIVA F.I.R.E.**

Si osserva, ancora, nella richiesta in esame.

In considerazione di quanto detto ed alla luce di quanto sancito dal D.L.vo n. 231/01 che prevede la responsabilità (amministrativa) delle persone giuridiche come conseguenza di determinate categorie di reato poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell'ente, si fa presente che l'art. 19 del predetto decreto 231/2001 prevede che nei confronti dell'ente sia **sempre** disposta, con la sentenza di condanna, **“la confisca del prezzo o del profitto del reato”** e che **“quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”**; inoltre, ai sensi dell'art. 53 della stessa legge il giudice può disporre il **sequestro preventivo** delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19.

... Nel sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 D.L.vo n. 231 del 2001, la presenza del requisito ... del *periculum* ... è valutato tipicamente dall'art. 19 poiché si verte in ipotesi di confisca obbligatoria, analogamente alla disposizione contenuta nell'art. 321 comma 2 c.p.p. (Cass. SS.UU., sent. n. 26654 del 27.03.2008, dep. 2.07.2008, imp. Fisia Italimpianti s.p.a. e altri).

In altri termini, come la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, nei casi in cui la legge consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il *periculum* coincide con la **confiscabilità** del bene [invero, *“il sequestro disposto ex art. 322-ter c.p., a differenza del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma secondo c.p., ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato, e quindi anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto, e non sono collegate con il singolo reato; in tal caso, il “periculum” coincide con la confiscabilità del bene”* (v., tra le altre, Cass. Sez. II, sent. n. 1454 dell'11.12.2007, dep. 11.01.2008, imp. Battaglia); ossia, *“il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ... non*

⁶ Per quanto riguarda il significato dei termini *“interesse”* e *“vantaggio”*, la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza *“soggettiva”*, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale (persona fisica) del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo *“oggettivo”*, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore). La Relazione, quindi, precisa che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *“ex ante”*, viceversa quella sul *“vantaggio”* che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *“ex post”*, dovendosi solo valutare il risultato della condotta criminosa. Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, infine, si specifica che non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.



richiede l'esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato" (Cass. Sez. I, sent. n. 28999 dell'01.04.2010, dep. 23.07.2010, imp. Giordano). E ancora: *"in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dall'art. 19 D.L.vo n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo c.p.p., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato"* (Cass. Sez. II, sent. n. 9829 del 16.02.2006, dep. 22.03.2006, proc. Miritello)].

Nella richiamata sentenza n. 26654 del 27.03.2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato, tra le altre, la *"... questione centrale ..."* su *"come debba configurarsi il "profitto del reato" nel sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto, ai sensi degli art. 19 e 53 d. lgs. 8/6/2001 n. 231, nei confronti di una società indagata per un illecito amministrativo dipendente da reato"*, pervenendo alla conclusione secondo la quale *"la vigente normativa italiana ... utilizzando un lessico che sotto il profilo semantico lascia ampi spazi, affida all'interprete il compito d'individuare, nell'ambito del complessivo sistema, il contenuto e la portata dell'oggetto della confisca. Il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico. La confisca del profitto di cui all'art. 19 d. lgs. n. 231/01, concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise"*; in definitiva, *"il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli art. 19 e 53 del d.lgs. n. 231/01 nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente"* [nel caso di specie, la responsabilità amministrativa dell'ente era collegata al delitto di cui all'art. 640 comma 1 e 2 n. 1) c.p.].

Con riferimento particolare *"al profitto collegato alle ipotesi di confisca di cui agli art. 6 (comma 5), 15 (comma 4), 17 (lett. c) e 19 (del D.L.vo 231/2001), che si preoccupano di assicurare allo Stato quanto conseguito in concreto dall'ente, sia pure in situazioni diverse, per effetto della commissione dei reati-presupposto"*, la Suprema Corte osserva altresì, sempre nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26654 del 27.03.2008:

"La ratio sottesa a queste ultime norme, ad eccezione dell'art. 15, e alcuni passaggi della Relazione allo schema del decreto legislativo additano all'interprete, per l'individuazione dell'oggetto della confisca e della cautela reale ad essa funzionale (ove prevista), sempre la pertinenzialità del profitto al reato quale unico criterio selettivo, essendo il primo definito "come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato". Interessante è il passaggio della Relazione che chiarisce il disegno sotteso alle condotte riparatorie di cui all'art. 17 e il ruolo svolto in tale contesto dalla messa a disposizione del profitto da parte dell'ente. Si legge testualmente: "Come terzo concorrente requisito, si prevede che l'ente metta a disposizione il profitto conseguito. La ratio della disposizione è trasparente: visto che il profitto costituisce, di regola, il

*movente che ispira la consumazione dei reati, l'inapplicabilità della sanzione interdittiva postula inevitabilmente che si rinunci ad esso e lo si metta a disposizione dell'autorità procedente ... In definitiva le contro-azioni di natura reintegrativa, riparatoria e riorganizzativa sono orientate alla tutela degli interessi offesi dall'illecito e, pertanto, la rielaborazione del conflitto sociale sotteso all'illecito e al reato avviene non solo attraverso una logica di stampo repressivo ma anche, e soprattutto, con la valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa". L'esplicito riferimento alla natura "compensativa" delle condotte riparatorie accredita, al di là di ogni ambiguità, una funzione della **confisca del profitto** come strumento di riequilibrio dello status quo economico antecedente alla consumazione del reato, il che contrasta con la tesi del profitto quale "utile netto".*

Di estremo interesse risulta, poi, quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 5869 del 27.01.2011 (Sez. III, sentenza depositata il 17.02.2011, imp. Scaglia), con riferimento al caso (analogo al nostro) di un sequestro preventivo per equivalente ai fini della successiva confisca, disposto in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p. ex art. 11 [che prevede "Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente", con riferimento ai reati menzionati dall'art. 3] della legge 16 marzo 2006 n. 146 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" [legge che introduce, all'art. 10, altra ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti per una serie di delitti indicati nello stesso articolo, tra cui le fattispecie associative previste dagli artt. 416, 416 bis c.p., 291-quater D.P.R. 43/1973 e 74 D.P.R. 309/90].

Nel caso di specie, il ricorrente si doleva della asserita contraddittorietà del provvedimento cautelare impugnato (ordinanza del Tribunale del riesame), posto che esso "pur individuando il reato per il quale era stato disposto il sequestro in quello previsto dall'art. 416 c.p., ammetteva che i profitti da sottoporre a confisca erano quelli derivati dal diverso reato (reato-fine) di frode fiscale, per il quale non era applicabile la L. n. 146 del 2006", non essendo contestata la natura transnazionale di detto reato-fine, ex art. art. 3 della medesima legge.

Orbene, i giudici della Suprema Corte, riconosciuta la correttezza delle affermazioni del Tribunale del riesame circa la natura permanente del reato contemplato dall'art. 416 c.p. e, nel caso concreto, circa la perdurante sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge 146/2006, del vincolo associativo, osservava in particolare:

" Gran parte del ricorso si fonda su una non condivisibile individuazione del rapporto intercorrente tra il reato associativo, che è quello per il quale viene applicata la misura cautelare reale ed i reati-fine contestati al ricorrente. Non viene infatti tenuta in debito conto la autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, giungendo così a non plausibili censure del provvedimento impugnato. Conseguentemente la tesi del ricorrente sulla non applicabilità della L. n. 146 del 2006 ai reati di frode fiscale è irrilevante, perché nella fattispecie il sequestro per equivalente è stato applicato in relazione al reato associativo in ordine al quale un profitto è certamente configurabile. Ciò posto, si osserva che è del tutto erronea la lettura dell'ordinanza in contestazione, suggerita dal ricorrente, laddove viene individuata una aperta contraddizione, che consisterebbe nel riferimento ai beni sequestrati da sottoporre a confisca come pertinenti al reato associativo ed alla successiva indicazione ai reati fine, di natura fiscale, quale fonte dei profitti del sodalizio criminale e ciò allo scopo di sostenere che, non essendo contestata la natura transnazionale di questi ultimi, non sarebbe applicabile il disposto della L. n. 146 del



2006, artt. 3 ed 11 ... L'argomentazione è del tutto priva di contraddizioni, considerata la natura del reato previsto dall'art. 416 c.p., che è **reato plurisoggettivo di pericolo contro l'ordine pubblico**, per la configurabilità del quale si richiede esclusivamente la sussistenza di un vincolo associativo continuativo, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti e supportato da una minima struttura organizzativa, peraltro senza necessità che gli illeciti siano effettivamente commessi. **Può pertanto affermarsi il principio secondo il quale, nel reato di cui all'art. 416 c.p. il profitto, inteso come l'insieme dei benefici tratti dall'illecito ed a questo intimamente attinenti, può consistere ... nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto delinquenziale ...**”.

Si consideri, in aggiunta, che nel nostro caso, analogo alla fattispecie considerata nella richiamata sentenza n. 5869 del 27.01.2011, l'inclusione, nel catalogo dei reati-presupposto di responsabilità amministrativa di enti, del “delitto di cui all'art. 416 del codice penale”, operata dall'art. 24 ter comma 2 D.L.vo 231/2001 con la sola precisazione della esclusione dell'ipotesi del sesto comma del medesimo art. 416 c.p., non può che essere interpretata nel senso che (fatta eccezione per l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti indicati dall'art. 416 comma sesto c.p.) è sempre configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione a tale ipotesi delittuosa, quali che siano i reati-fine dell'associazione: a prescindere, in altri termini, dall'essere essi ricompresi oppure no, singolarmente, nel medesimo catalogo dei reati-presupposto.

.....

Operate siffatte premesse, si rileva che, nel caso che ci occupa, le emergenze investigative convergono univocamente (v. in particolare il compendio indiziario-probatorio diffusamente esaminato nel provvedimento cautelare del 22.11.2012, allegato in copia al presente decreto) nel denunciare come **dall'insieme dei reati-fine costituenti il programma criminoso dell'associazione per delinquere di cui al capo A)** (ossia delitti contro la pubblica incolumità - quali quelli di cui ai capi B), C) e D) - , contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica), nonché **dai reati ambientali di cui al capo E)**, in relazione ai quali sussiste la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ILVA s.p.a. e (come si dirà più avanti) RIVA F.I.R.E. s.p.a., rispettivamente, ex **art. 24 ter comma 2** [per il reato di cui all'art. 416 c.p. sub **capo A)**] ed ex **art. 25 undecies comma 2 lett. a), b), c), e) ed h) del D.L.vo 231/2001** [per i reati previsti dal D.L.vo 3.04.2006 n. 152 – Norme in materia ambientale, artt. 137, 256, 257, 259 comma 1 e 279 comma 5, come specificati sub **capo E)**], sia derivato un **complessivo, concreto ed assai ingente vantaggio economico** per le due società in argomento, l'ILVA s.p.a. e la controllante RIVA F.I.R.E. s.p.a., consistente nell'**ingentissimo risparmio economico** dalle stesse realizzato attraverso la **intenzionale, pervicace omissione**, nell'esercizio dell'attività produttiva industriale (in tal modo condotta per anni, continuativamente, in condizioni fortemente competitive rispetto ad altri produttori di acciaio), degli **onerosi interventi** - **misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della pubblica incolumità** - **che le norme dell'ordinamento, i vari Atti d'Intesa stipulati con gli enti pubblici ed i provvedimenti delle autorità competenti imponevano di eseguire:** interventi tanto più onerosi se si considerano le dimensioni enormi dello stabilimento siderurgico tarantino, l'estensione dell'area occupata, la vetustà degli impianti (installati



cinquant'anni or sono), le gravissime criticità strutturali e funzionali degli stessi impianti accertate nel corso delle indagini, la prossimità dell'abitato urbano, delle zone agricole, di insediamenti produttivi di altro tipo (si pensi alle aziende agro-alimentari o di allevamento, alla mitilicoltura nell'area del Mar Piccolo, ecc).

E' evidente, invero, come il complesso delle condotte descritte al capo A) fossero funzionali al perseguimento di un programma criminoso idoneo ad assicurare allo stabilimento ILVA di Taranto (anche mediante la commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica), il conseguimento dei profitti derivanti dalla prosecuzione tour court dell'attività produttiva – nella piena consapevolezza della pericolosità ed anzi della concreta devastazione dell'ambiente e della concreta e gravissima lesione inferta continuativamente alla salute di lavoratori e dei cittadini dei vicini centri abitati attraverso l'esercizio, in quello stato degli impianti, della medesima attività produttiva – nella misura massima garantita dalla dolosa omissione (e dunque dagli ingenti risparmi economici in tal modo realizzati) dei doverosi interventi strutturali, indispensabili per ridurre drasticamente ed efficacemente, se non proprio eliminare, il pesantissimo impatto ambientale, sull'ambiente-aria e sul sistema acqua-suolo, di un'attività industriale condotta con impianti vetusti e dalle gravissime criticità strutturali e funzionali, e con strategiche modalità gestionali dall'evidente rilevanza penale [v. condotte descritte ai capi B), C), D), E), F), G) e H)].

Giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è corretta la quantificazione del **profitto** del reato operata attraverso la sua assimilazione al **risparmio economico** (Cass. Sez. III, ord. n. 1893 del 12.10.2011, dep. 18.01.2012, imp. Manfellotto; Sez. III, sent. n. 1199 del 02.12.2011, dep. 16.01.2012, imp. Galiffo) ovvero al **risparmio di spesa** (Cass. Sez. V, sent. n. 1843 del 10.11.2011, dep. 17.01.2012, imp. Mazzieri, secondo cui “in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell'illecito e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario”).

Si è anche affermato che il profitto non deve assumere necessariamente natura di ricavo patrimoniale, potendo essere integrato anche da un semplice **risparmio nei costi di produzione** (Cass. Sez. III, sent. n. 40828 del 6.10.2005, dep. 10.11.2005, imp. Fradella; Sez. III, sent. n. 40827 del 6.10.2005, dep. 10.11.2005, imp. Carretta).

.....

Si osserva, quindi, nella richiesta di misura cautelare reale in esame:

Passando ad analizzare quanto dettagliatamente valutato dai Custodi Giudiziari nell'ambito del “Piano degli Interventi di Adeguamento degli Impianti presenti nelle Aree Agglomerato, Cokerie, Altiforni, Acciaierie e dell'Area Parchi Minerari” (Appendice A alla Relazione dei Custodi depositata il 19.11.2012 relativa all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale per la prevenzione degli incidenti rilevanti e del modello organizzativo e gestionale per la sicurezza negli ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione), si ritiene di poter avanzare **richiesta di sequestro**, ai sensi degli **artt. 19 e 53 D.L.vg n. 231/2001**, del **profitto** che ILVA S.p.a. ha realizzato non effettuando i necessari interventi strutturali in particolare sugli impianti delle “aree a caldo” e sui processi tecnicamente connessi agli stessi e nelle aree funzionali

alla produzione in questione, determinando gravi livelli di inquinamento ambientale e conseguenti danni sanitari, produttivi ed economici per il territorio e la popolazione.

Nello specifico, gli oneri sono stati calcolati tenendo conto degli interventi necessari per l'adeguamento dell'Area Cokerie (Dismissione e Bonifica delle aree relative alle batterie 1 e 2; Spegnimento Forni relativi alle batterie 3-4, 5-6, 9-10 e 11 e completo rifacimento, Interventi di Adeguamento della Batteria 12, Completo Rifacimento delle Torri di Spegnimento n. 1, 3, 4, 5, 6, 7), dell'Area Altiforni (Dismissione e Bonifica dell'Altoforno AFO/3; Spegnimento Altiforni AFO/1, AFO/5 e completo rifacimento degli stessi; Effettuazione di Interventi di Adeguamento degli Altiforni AFO/2 e AFO/4), dell'Area Acciaieria e Gestione Rottami Ferrosi (Adeguamento con interventi strutturali Acciaieria 1; Adeguamento con interventi strutturali Acciaieria 2; Completo rifacimento Area GRF con copertura della stessa ed adozione di Sistemi di Aspirazione delle Emissioni Diffuse e Contenimento delle Scorie Diffuse Incandescenti), dell'Area Agglomerato (Adeguamento con interventi strutturali della linea di sinterizzazione mediante adozione di sistemi di abbattimento delle emissioni primarie e secondarie; Adeguamento del sistema di captazione e di abbattimento delle emissioni secondarie delle linee di agglomerazione D ed E attraverso l'adozione di filtri a manica; Dismissione della linea di sinterizzazione; Dismissione dell'impianto di agglomerazione attualmente non in esercizio e caratterizzazione e bonifica delle aree di competenza, che peraltro presentano potenziale presenza di amianto), dell'Area Parchi (Progettazione Definitiva-Esecutiva della riduzione, delocalizzazione e copertura dei Parchi Minerari; Interventi per la copertura dei nastri trasportatori delle materie prime ed intermedie, nonché adozione di aspiratori industriale per la pulizia degli stessi, riformulazione della programmazione degli approvvigionamenti al fine di ridurre i quantitativi totali stoccati; Interventi per la sistemazione dell'area di sedime dei parchi minerali attraverso idonea pavimentazione impermeabile; Valutazione tecnologica dei materiali al fine della sostituzione dei fossili con coke agglomerato di adeguata pezzatura, prevedendo l'integrazione di combustibili ausiliari) e per la Realizzazione della Rete di Monitoraggio Ambientale.

Il costo totale degli interventi necessari al ripristino funzionale degli impianti delle "aree a caldo", quale conditio sine qua non per un possibile successivo risanamento ambientale, risulta stimato complessivamente dai Custodi pari ad € 8.100.000.000,00, ai quali dovrà essere aggiunto il costo per gli interventi di caratterizzazione e bonifica dei sistemi acqua-suolo soggiacenti l'Area Parchi Minerari. Le somme per la "bonifica" di tali aree potranno essere stimate solo a valle di specifiche attività di caratterizzazione di suoli ed acque propedeutiche alla definizione degli obiettivi di bonifica.

Le stime economiche effettuate sono dettagliatamente contenute nell'APPENDICE A "Piano degli Interventi di Adeguamento degli Impianti presenti nelle Aree Agglomerato, Cokerie, Altiforni, Acciaierie e nell'Area Parchi Minerari" alla Relazione del 03.11.2012, avente ad oggetto "Parere relativo all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale per la prevenzione degli incidenti rilevanti e del modello organizzativo e gestionale per la sicurezza negli ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione", depositata in data 19.11.2012 (cfr. doc. in atti Fald. n. 18 - p. II).



Nel “Piano degli Interventi di Adeguamento degli Impianti presenti nelle Aree Agglomerato, Cokerie, Altiforni, Acciaierie e nell’Area Parchi Minerari” sono stati descritti gli interventi da porre in essere al fine di realizzare un **sistema di monitoraggio ambientale** obbligatorio ai sensi delle norme ed autorizzazioni vigenti⁷.

In particolare, le misure tecniche da intraprendere e la relativa stima economica sono state individuate tenendo presente innanzitutto quanto già previsto nel “Piano di interventi per il miglioramento dell’impatto ambientale derivanti dallo stabilimento ILVA di Taranto”, presentato da ILVA S.p.A. nell’ambito degli Atti d’Intesa sottoscritti, in data 08.01.2003 e 27.02.2004, tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, OO.SS e la stessa ILVA s.p.a. (cfr. Allegato 1 alla Relazione dei Custodi depositata in data 24.04.2013, Fald. n. 18 – p. II).

Gli interventi da porre in essere sono stati altresì valutati tenendo conto di quanto proposto dalla Direzione ILVA S.p.A nell’ambito del “Cronoprogramma degli Interventi – Area Ghisa, Altiforni, Cokerie, Agglomerato - prot. DIR 150/2012” presentato in data 3 settembre 2012 e successivamente revisionato dal “Cronoprogramma degli Interventi - Area Ghisa – prot. DIR 166/2012”, presentato in data 14.09.2012 nell’ambito delle attività amministrative connesse alla procedura di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (cfr. Allegato 2 alla Relazione dei Custodi depositata in data 24.04.2013, Fald. n. 18 – p. II).

Inoltre, si è tenuto conto di quanto proposto, in termini di interventi e di costi, nell’istanza presentata dalla Società ILVA S.p.A., nella persona del

⁷ Dagli atti del procedimento emerge con solare evidenza la pervicace volontà dei vertici dell’ILVA s.p.a. di osteggiare fermamente la collocazione di centraline di monitoraggio all’interno del perimetro dello stabilimento. Si vedano, tra le altre, le seguenti conversazioni telefoniche: decreto 90/10 R.I.T., prog. nn. 7148, 7180 del 23.07.2010, allegati 43 e 44 all’informativa del 21.09.2012; decreto 258/10 R.I.T., prog. n. 10114 del 26.07.2010; decreto 258/10 R.I.T., prog. n. 10173 del 27.07.2010 (nel corso della quale l’avv. PERLI dice al CAPOGROSSO: “... Vi sto mandando una lettera perché sono molto perplesso su questa cosa perché noi non abbiamo mai manifestato un accordo a fare delle rilevazioni interne sul benzo(a)pirene fatte da ...”, e il CAPOGROSSO: “No! Interne, assolutamente no!”); prog. n. 7259 del 27.07.2010, allegato 47 all’informativa del 21.09.2012 (nel corso della quale il CAPOGROSSO, conversando con l’ARCHINA’, ribadisce: “... **Figuriamoci se facciamo mettere le centraline all’interno!!!**”). La chiara volontà di ILVA di sottrarsi a **efficaci** controlli a sorpresa o in continuo emergeva anche dalla **relazione tecnica di ARPA Puglia dell’1.02.2012** (faldone n. 3) nella quale si chiariva come **l’Assessorato Regionale all’Ecologia** [che sottoscriveva con ARPA Puglia un apposito Protocollo Integrativo di Intesa, recepito da ARPA Puglia con delibera n. 669 del 25.10.2010, per il potenziamento del monitoraggio della qualità dell’aria a Taranto, con particolare riferimento al benzopirene] **aveva ricercato un’intesa** con le aziende industriali del territorio per ampliare con la loro collaborazione **il monitoraggio all’interno dei rispettivi perimetri aziendali**. Tale attività aveva l’obiettivo di fornire i dati di concentrazione dell’inquinante indagato con maggiore risoluzione temporale (valori giornalieri) e con una distribuzione spaziale tale da determinare la correlazione dei dati rilevati con le condizioni meteorologiche. **L’intesa era raggiunta** con la **Raffineria AGIP** e con la **CEMENTIR Italia srl.**, che sottoscrivevano in data 10.09.2010 apposite convenzioni con ARPA Puglia per contribuire fattivamente al potenziamento del monitoraggio della qualità dell’aria a Taranto, con specifico riferimento al benzo(a)pirene, partecipando al Tavolo Tecnico istituito dalla Regione Puglia e finanziando l’acquisizione di strumentazione e le attività di monitoraggio e validazione dei dati. **L’ILVA, al contrario, respingeva la possibilità di partecipare a tale attività.** A tutt’oggi, non risultano essere state installate, nell’area dello stabilimento siderurgico, (neppure) le centraline di monitoraggio che l’ILVA aveva l’obbligo di collocare in forza delle disposizioni adottate dall’A.G. nell’ambito del sequestro preventivo degli impianti dell’area a caldo, di cui al decreto emesso il 25 luglio 2012.



Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Bruno Ferrante, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 18.09.2012.

Nell'ultima relazione depositata in data 24.04.2013, i Custodi specificano altresì che *“in relazione ad ognuna delle diverse fasi di processo, le misure tecniche necessarie al fine di garantire la cessazione dell'attività criminosa in corso” e “delle emissioni inquinanti” derivanti dalla conduzione degli impianti oggetto di sequestro preventivo sono state individuate tenendo conto di quanto previsto dalla Perizia Chimica redatta dai consulenti nominati dal GIP e dalla Procura di Taranto, dal Provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.10.2012 (Allegato 3), nonché dai sopralluoghi effettuati presso lo stabilimento.”.*

Si specifica, inoltre, che *“si è ritenuto necessario integrare l'elenco degli interventi proposti dalla Società al fine dell'adeguamento degli impianti agli standard “BAT Conclusions”, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che “stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea F8 marzo 2012 n.L70” (Allegato 4) e ai relativi limiti emissivi che dovranno attestarsi sui livelli minimi previsti, in considerazione dei livelli di rischio attestati dalle perizie effettuate dai tecnici nominati dalla Procura e dal Tribunale di Taranto e da quanto riscontrato, in termini di interventi necessari al contenimento delle emissioni, nell'ambito delle attività di custodia svolte”.*

Ancora, nell'indicare gli interventi necessari nell'ambito del *“Piano degli Interventi di Adeguamento degli Impianti presenti nelle Aree Agglomerato, Cokerie, Altiforni, Acciaierie e nell'Area Parchi Minerari”* (Appendice A alla Relazione del 03.11.2012), i Custodi hanno tenuto conto di quanto riportato nelle schede richieste direttamente ai Responsabili delle Aree Cokerie, Altiforni ed Acciaierie, con verbale di Accesso allo Stabilimento del 14.09.2012, schede che riportavano anche delle stime dei costi degli interventi stessi (cfr. Allegati n. 5 e 6 alla Relazione dei Custodi depositata in data 24.04.2013, Fald. n. 18 – p. II).

La stima economica di tutti gli interventi ha infine tenuto conto anche dei valori di mercato, comparati con i valori indicati dalla stessa ILVA S.p.A. nella predetta documentazione e nell'Istanza presentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Bruno Ferrante, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 18.09.2012 (cfr. Allegati n. 5 e 7 alla Relazione dei Custodi depositata in data 24.04.2013, Fald. n. 18 – p. II).

In definitiva, il costo totale degli interventi individuati è stato quindi calcolato come somma dei costi dei singoli interventi, individuati secondo valutazioni ingegneristiche descritte nell'Appendice A alla Relazione depositata il 19.11.2012 ed aventi quale base di riferimento le voci di costo individuate dallo stesso stabilimento siderurgico nei documenti innanzi indicati.

Peraltro, come già specificato, tale stima non ha tenuto conto dei costi aggiuntivi necessari per gli interventi di caratterizzazione e bonifica dell'Area Parchi o comunque rientranti nell'Area del Sito d'Interesse Nazionale di Taranto.

Tutti gli interventi indicati sono peraltro necessari ed indispensabili per assicurare la piena compatibilità ambientale degli impianti e quindi garantire la cessazione *“dell'attività criminosa in corso” e “delle emissioni inquinanti”*.



Tale condizione è di fondamentale importanza al fine dell'odierna richiesta di sequestro preventivo ex art. 53 D.L.vo 231/2001, con particolare riguardo alla possibilità che la società "capogruppo" possa essere chiamata a rispondere, ai sensi della predetta normativa, per il reato commesso nell'ambito dell'attività da altra società del gruppo "controllata".

A tale proposito, la recente giurisprudenza della Suprema Corte non lascia dubbio alcuno circa l'applicabilità di siffatto istituto giuridico, seppur in presenza di determinati presupposti, che, come meglio vedremo, risultano tutti presenti nella fattispecie concreta secondo i dettami giurisprudenziali [v. *annotazione di p.g. del 25.01.2013, nel faldone n. 26, sottofascicolo n. 3*].

Ed invero, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24583 del 20 giugno 2011, ai fini della configurabilità della responsabilità di una holding ai sensi del D.L.vo n. 231/2001 è necessario che sussistano tre condizioni.

Il primo requisito è che sia stato commesso uno dei reati di cui al citato decreto.

Il secondo elemento è che il reato presupposto sia stato commesso da una persona fisica che abbia con l'Ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale; è cioè necessario che l'agente rivesta una posizione qualificata all'interno dell'Ente. La holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi del D.L.vo n. 231/2001, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; non è pertanto sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società.

La terza condizione richiesta è che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, interesse e vantaggio che devono essere verificati in concreto, dovendo la società ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto (cfr. anche Tribunale Milano, 14 dicembre 2004, in Foro it. 2005, 10, 527: "L'illecito amministrativo da reato può essere addebitato a un ente che rivesta il ruolo di controllante in seno a un gruppo di società, se commesso nell'interesse comune del gruppo, indipendentemente dal fatto che esso ne abbia tratto diretto vantaggio").

La tematica della responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio viene trattata dal legislatore nell'art. 5 del D.L.vo 231/2001, secondo cui "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Anche in relazione a tale fattispecie, pronunce della Cassazione e del Tribunale di Milano hanno chiarito la "nozione di <<interesse>> e

l'edilizia, i tubi saldati per condotte e l'off-shore. Le strategie definite dalla Direzione, nel programmare lo sviluppo, non perdono mai di vista la COMPATIBILITA' TRA L'AMBIENTE, le specifiche attività e la migliore integrazione nei diversi contesti socio-economici in cui il Gruppo è presente. Alla guida del Gruppo e' la famiglia Riva che ne detiene il controllo, con il fondatore e presidente Emilio Riva, affiancato dai suoi figli e nipoti in posizioni manageriali chiave e, spesso, intercambiabili".

<<vantaggio>> nei gruppi societari” (cfr. Trib. Milano, 20 dicembre 2004: “Perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente discendente da reato è necessario, come si desume da una lettura sistematica degli art. 5 e 12 del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, trattandosi di criteri ascrittivi di responsabilità di carattere alternativo. Nei gruppi di società è da escludere, per gli inevitabili riflessi che le condizioni della società controllata riverberano sulla società controllante, sia che i vantaggi conseguiti dalla controllata, in conseguenza dell'attività della controllante, possano considerarsi conseguiti da un terzo, sia che l'attività di quest'ultima possa dirsi compiuta nell'esclusivo interesse di un terzo”; Cass. n. 24583 del 18.01.2011: “In tema di responsabilità da reato degli enti, la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.L.vo n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della "holding", perseguendo anche l'interesse di quest'ultima”; Trib. Milano, 28 ottobre 2011: “L'interesse o il vantaggio cui fa riferimento l'art. 5, D.L.vo 231/01 devono essere valutati alla stregua della complessa organizzazione che secondo dati di comune esperienza hanno oramai assunto i gruppi economico-finanziari. Da ciò discende che la loro incidenza non può essere rapportata esclusivamente con riferimento ad una singola società appartenente ad un gruppo ma deve essere considerata anche con riguardo alla ricadute di utilità che in una struttura articolata si verificano anche nei confronti delle altre società collegate”).

Il D.L.vo 231/2001 prevede, poi, all'art. 9 specifiche sanzioni applicabili ai soggetti giuridici, in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La specifica e corposa giurisprudenza relativa a detta norma, con specifico riferimento al “principio di legalità”, ai “criteri di commisurazione della pena pecuniaria”, alla “confisca” ed al “sequestro per equivalente”, consente l'applicazione di tale misura nei confronti della RIVE FIRE S.p.a. quale capogruppo dell'omonimo gruppo societario del quale fa parte la controllata ILVA S.p.a. (cfr.: Cass. Pen., sez. VI, n. 14564 del 18 gennaio 2011: “Il principio di legalità subordina l'applicazione delle misure sanzionatorie ad una previsione legislativa espressa, sia in ordine all'illecito sia in relazione al tipo di sanzione, precisando che debba essere entrata in vigore prima della commissione del fatto. È la commissione del fatto che deve essere presa in considerazione al fine di accertare l'applicabilità della sanzione. E' il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.vo n. 231 del 2001. Il momento di realizzazione del profitto è del tutto irrilevante a questi fini, in quanto esso costituisce solo l'oggetto della sanzione-confisca, che ha il suo presupposto nell'esistenza, appunto, del reato accertato con sentenza”; Trib. Pordenone, n. 308, 23 luglio 2010: “Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione per la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi del D.lg. 231 del 2001, si deve tener conto del profitto raggiunto, dell'incremento e del consolidamento della posizione dell'ente, anche nei confronti dei concorrenti, della reiterazione dei comportamenti, dell'inesistenza di attività volte ad attenuare le conseguenze degli illeciti e dell'omessa adozione del modello organizzativo e gestionale atto a prevenire reati”; Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2009, n. 42894: “La previsione della “confisca per equivalente” trova la sua ratio nell'esigenza di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredirne l'oggetto

principale, ossia i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione. In questa prospettiva, la confisca per equivalente è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per l'individuazione dei beni in cui si "incorpora" il profitto iniziale, nonché a ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego. Ciò comporta che tale confisca (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 c.p., che può avere a oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 19 e 53 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231)"; Cassazione penale, Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Foro it. 2009, I, 36. Conf. Cass. Pen., sez. II, sent. 16.04.2009, n. 20506: "Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, il sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto nei confronti dell'ente collettivo è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente."; Cass. pen. Sez. V, 14-12-2011, n. 3238: "Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente", disposto in caso di responsabilità da reato degli enti collettivi, postula un'utilità effettivamente conseguita e già nella disponibilità del destinatario. Conseguentemente è illegittimo il sequestro di un credito (in particolare, di un contratto preliminare di vendita) che, ancorché liquido ed esigibile, è utilità non ancora percepita, ma soltanto attesa. E' pur sempre necessario, infatti, che il profitto oggetto del sequestro costituisca una concreta utilità, non una speranza, ancorché ancorata ad un'intesa negoziale."; Cassazione penale Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654: "In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 d.lg. n. 231 del 2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente, e si differenzia da quella configurata dall'art. 6, comma 5, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente"; Cass. Pen, sez. VI, n. 6248 del 02/02/2012: "La formulazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nel prevedere la possibilità di applicare misure cautelari alle persone giuridiche, rispetta il principio costituzionalmente imposto di riserva di legge, indicando precisi presupposti che ne escludono ogni possibile applicazione arbitraria e rendono ragionevole l'inflizione, a fini preventivi, della misura cautelare, anche laddove il procedimento penale è in corso").

Il complesso delle indagini svolte nell'ambito del presente procedimento ha restituito un quadro probatorio dal quale è agevole trarre elementi assolutamente conformi alle norme ed alla giurisprudenza, innanzi illustrate.

Ed invero, dagli atti risulta che:

- **RIVA Emilio** dalla data dell'01.01.1982 ad oggi è presidente del C.d.A. e legale rappresentante di RIVA FIRE S.p.a., società capogruppo che "controlla" ILVA S.p.a.; nel periodo dal 28.07.1995 al 19.05.2010, il predetto è stato anche presidente del C.d.A. e legale rappresentante di ILVA S.p.a.;



- **RIVA Arturo Fabio** dal 29.06.2004 ricopre la carica di vice-presidente del C.d.A. della RIVA FIRE S.p.a., “controllante” di ILVA S.p.a.; dal 29.01.1996 al 02.05.2007 ha rivestito le cariche di vice-presidente del C.d.A. e di consigliere delegato di ILVA S.p.a.;

- **RIVA Nicola** è membro del C.d.A di RIVA FIRE S.p.a. e dal 19.05.2010 al 10.07.2012 è stato anche presidente del C.d.A. e legale rappresentante di ILVA S.p.a.; inoltre, dal 23.07.2004 ricopre anche la carica di procuratore speciale e consigliere delegato di RIVA FIRE Spa.

Le risultanze investigative in atti consentono, inoltre, di acclarare agevolmente che RIVA Arturo Fabio, nonostante sin dal lontano 2007 formalmente non abbia più avuto alcuna carica all'interno di ILVA S.p.a., mantenendo quella di vice-presidente del C.d.A. della RIVA FIRE S.p.a., ha continuato regolarmente a gestire il predetto stabilimento. A questo riguardo, basti pensare a quanto chiaramente emerso nell'anno 2010 dalle attività d'intercettazione effettuate dalla Guardia di Finanza.


Ciò evidenzia che, con riferimento a tutti i reati consumati nell'ambito dell'attività della <<controllata>> ILVA S.p.a., RIVA Fabio Arturo ha sempre agito ed agisce chiaramente per perseguire interessi della <<controllante>> RIVA FIRE S.p.a., così come richiesto dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 24583 del 18.01.2011 (“*In tema di responsabilità da reato degli enti, la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della "holding", perseguendo anche l'interesse di quest'ultima*”).

Al fine di meglio evidenziare i rapporti interni al “gruppo RIVA-FIRE”, esaminando la visura camerale di ILVA S.p.a. aggiornata alla data del 22 gennaio 2013, emerge che il pacchetto di maggioranza delle azioni di ILVA S.p.a. (n. 33.853.188 azioni ordinarie pari a nominali € 338.531.880,00 su un capitale sociale dichiarato di € 549.390.270,00) è detenuto proprio da RIVA FIRE S.p.a., che, quindi, è la controllante di ILVA S.p.a nell'ambito del predetto “gruppo RIVA-FIRE”.

L'analoga visura camerale, aggiornata sempre alla data del 22.01.2013, della RIVA FIRE S.p.a., oltre alla composizione del capitale sociale, evidenzia che l'intero Consiglio di Amministrazione è composto da membri della famiglia RIVA ed in particolare, come già evidenziato in precedenza, il Presidente è RIVA Emilio ed il Vice-presidente è il figlio, RIVA Arturo Fabio.

Infine, ulteriori pregnanti elementi, che concorrono a corroborare i fatti innanzi esposti, emergono dalla nota integrativa all'ultimo bilancio consolidato per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011 di ILVA S.p.a., atteso che, nella “Relazione sulla gestione”, si rileva che:

- ILVA S.p.a. opera nell'ambito del “gruppo RIVA-FIRE” di cui è parte integrante;
- il “gruppo RIVA-FIRE”, per il tramite della “controllata” Stahlbeteiligungen Holding S.A. – società di diritto lussemburghese che detiene altresì una partecipazione del 25,38% in ILVA S.p.a. – esercita un'attività di supporto finanziario a favore delle società del Gruppo (tra cui ovviamente ILVA S.p.a. e le sue controllate), specie mediante la concessione



di finanziamenti a medio e lungo termine;

- sotto il profilo finanziario, i rischi a cui il “Gruppo ILVA” è sottoposto possono anche essere influenzati da quelli derivanti dall’attività della Capogruppo e delle altre società controllate;
- sotto il profilo finanziario, il “Gruppo ILVA” si avvale della gestione centralizzata della tesoreria del “Gruppo RIVA FIRE” che avviene tramite la capogruppo RIVA FIRE S.p.a. e le sue controllate Stahlbeteiligungen Holding S.A. e Centre de Coordination Siderurgique S.A.

Va altresì evidenziato che ogni qual volta è avvenuta la nomina di un nuovo Direttore Tecnico alla guida dello Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto (a partire dall’anno 1996, a seguito dell’acquisizione dello stabilimento siderurgico di Taranto da parte del Gruppo RIVA, alla guida dello stesso si sono succeduti l’ing. CAPOGROSSO Luigi, l’ing. DE FELICE Salvatore, l’ing. BUFFO Adolfo e, da ultimo, l’ing. LUPOLI Antonio), con conseguente conferimento allo stesso (attraverso apposite scritture private registrate all’Ufficio del Registro ed in seguito all’Agenzia delle Entrate) dei poteri di Procuratore della società, gli atti riportano costantemente l’indicazione che ILVA S.p.a. è “società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di RIVA FIRE S.p.a.”.

Tale inciso lo ritroviamo anche nelle scritture private con le quali i direttori tecnici dello stabilimento, a loro volta, nominano i procuratori speciali della società (cfr. documentazione in atti – faldone n. 26, sottofascicolo n. 8).

Alla luce anche di queste ultime informazioni, è chiaro che gli interessi finanziari di ILVA S.p.a. sono strettamente connessi a quelli della controllante RIVA FIRE S.p.a., sicché può ben dirsi che il **fine ultimo, che ha mosso gli indagati RIVA Emilio, RIVA Fabio Arturo e RIVA Nicola alla commissione dei delitti loro ascritti, si sostanzia nel conseguire un ingentissimo vantaggio economico derivante dalla mancata effettuazione del complesso di opere strutturali necessarie alla completa ambientalizzazione dello stabilimento siderurgico tarantino, stimate – sulla scorta delle relazioni presentate dai custodi giudiziari nominati dal Tribunale di Taranto, a seguito del sequestro preventivo di alcune aree del suddetto stabilimento – in circa 8 miliardi di euro [si è in precedenza parlato dell’ingentissimo risparmio economico, realizzato dall’ILVA s.p.a. e dalla controllante RIVA F.I.R.E. s.p.a, attraverso la intenzionale, pervicace omissione, nell’esercizio dell’attività produttiva industriale (in tal modo condotta per anni, continuativamente, in condizioni fortemente competitive rispetto ad altri produttori di acciaio), degli onerosi interventi - misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell’ambiente e della pubblica incolumità - che le norme dell’ordinamento, i vari Atti d’Intesa stipulati con gli enti pubblici ed i provvedimenti delle autorità competenti imponevano di eseguire]**.

È altrettanto evidente che il vantaggio economico si è riverberato essenzialmente sulla “controllante” RIVA FIRE S.p.a. che altrimenti avrebbe dovuto ricapitalizzare la “controllata” ILVA S.p.a., utilizzando la liquidità disponibile del “gruppo”, ovvero esponendosi con gli istituti di credito, facendo ricorso a fidi e finanziamenti necessari, con evidenti oneri connessi.

Ed invero, al fine di ulteriormente corroborare quest’ultimo inciso ed in

particolare di verificare se con le proprie risorse di bilancio ILVA S.p.a. avesse potuto far fronte agli investimenti necessari all'adeguamento dello stabilimento che, come innanzi precisato, ... ammonterebbero a circa 8 miliardi di euro, si è proceduto ad effettuare un'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate da ILVA S.p.a. dall'anno 2000 ad oggi [v. atti inseriti nel faldone n. 26, sottofascicoli nn. 4 e 5]. L'esame dei bilanci ha palesato una differenza tra gli utili e le perdite d'esercizio conseguite nel periodo esaminato e precisamente un saldo negativo pari ad € 1.379.478.117. È quindi assolutamente evidente che ILVA S.p.a. non avrebbe mai potuto far fronte agli investimenti con le proprie risorse e quindi sarebbe dovuta necessariamente intervenire la "controllante" RIVA FIRE S.p.a.

A tal riguardo, pertanto, si rafforza quanto sottolineato in precedenza in relazione all'operato degli indagati, i quali hanno evidentemente commesso gli illeciti penali oggetto delle odierne contestazioni non nel solo interesse della persona giuridica ILVA S.p.a., ma anche nel superiore interesse della "controllante" RIVA FIRE S.p.a.

Di seguito si riportano i dati maggiormente significativi del bilancio d'esercizio del 31.12.2011 approvato sia da ILVA S.p.a. che da RIVA FIRE S.p.a., segnatamente alle voci dello "stato patrimoniale attivo" relative alla individuazione di beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti e quant'altro:

ILVA S.p.a.

IMMOBILIZZAZIONI

Terreni e fabbricati	€ 350.252.065
Impianti e macchinari	€ 2.199.888.712
Attrezzature industriali e commerciali	€ 44.738.440
Immobilizzazioni materiali in corso	€ 209.418.075
Partecipazioni in imprese controllate	€ 787.367.111
Partecipazioni in imprese collegate	€ 25.823
Partecipazioni in altre imprese	€ 103.429
Crediti verso imprese controllate	€ 3.494.165
Crediti verso altri	€ 2.390.665

ATTIVO CIRCOLANTE

Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 940.533.475
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 422.348.328
Prodotti finiti e merci	€ 625.942.194
Crediti verso clienti	€ 1.044.148.279
Crediti verso imprese controllate	€ 223.147.888
Crediti verso imprese controllanti	€ 35.338.379
Crediti verso altri	€ 32.346.129
Crediti verso imprese consociate	€ 21.263.029
Altri titoli (attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)....	€ 46.145.674

RIVA FIRE S.p.a.

IMMOBILIZZAZIONI

Terreni e fabbricati	€ 15.489.921
Impianti e macchinari	€ 1.921.119
Altri beni	€ 485.289
Partecipazioni in imprese controllate	€ 2.403.779.209
Partecipazioni in imprese collegate	€ 89.971.500
Crediti verso altri	€ 27.563.362
Altri titoli	€ 20.000.000

ATTIVO CIRCOLANTE

Prodotti finiti e merci	€ 7.515
Crediti verso clienti	€ 161.295
Crediti verso imprese controllate	€ 1.214.908.436
Crediti verso imprese collegate	€ 831.232
Crediti tributari	€ 40.549.938
Crediti verso altri	€ 179.679

Dalla “*consultazione dell’anagrafe dei conti*”, sono stati altresì individuati gli operatori con i quali ILVA S.p.a. e RIVA FIRE S.p.a. hanno in essere rapporti finanziari.

Per quanto attiene al rilevamento delle eventuali **società partecipate da ILVA S.p.a.**, gli accertamenti svolti hanno consentito di accertare la situazione alla data del 09 ottobre 2012, come risulta dall’interrogazione effettuata presso la banca dati della C.C.I.A.A.

In estrema sintesi le società partecipate di ILVA S.p.a. sono le seguenti:

- GAS INTENSIVE Scarl;
- ILVA COMMERCIALE Srl con socio unico;
- ILVA IMMOBILIARE Srl;
- RIVA GAS;
- TARANTO ENERGIA Srl;
- IMMOBILIARE SIDERURGICA Srl;
- CONCORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO.

Da ultimo, rimane da evidenziare che con **decreto legge n. 207 del 3 dicembre 2012, convertito con legge n. 231 del 24 dicembre 2012**, recante “*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*”, la società ILVA S.p.a. di Taranto, il cui stabilimento è definito di interesse strategico nazionale a norma dell’art. 1 del predetto decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, per un periodo di trentasei mesi, “*è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto*”.

L’art. 1, c. 4, della medesima disposizione normativa prevede che qualora l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento, tali provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione integrata ambientale, l’esercizio dell’attività d’impresa, quindi la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di tempo determinato comunque non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, secondo le procedure ed i termini ivi indicati.

Ne discende, pertanto, che lo stabilimento siderurgico, ferma restando la sussistenza del provvedimento di sequestro già adottato, potrà continuare la propria attività produttiva nonché la commercializzazione dei prodotti, secondo quanto normativamente prescritto e quindi a condizione che vengano adempiute

le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, secondo le procedure ed i termini ivi indicati.

In ogni caso, l'attuale vigenza della legge n. 231 del 24 dicembre 2012 **non pregiudica la possibilità di adottare il provvedimento qui richiesto**, atteso che, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca risponde a finalità sue proprie, in quanto è prodromico all'applicazione di una sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente, e che, al pari di quelle, può essere applicata a seguito dell'accertamento della responsabilità dell'ente e trova la sua *ratio* nell'esigenza di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione.

Per quanto concerne, poi, l'individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, fermo restando che, secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, nel disporre il sequestro preventivo di beni equivalenti al valore del profitto del reato in vista della loro confisca, non vi è l'onere di specificare dettagliatamente i singoli beni che devono essere sottoposti al vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, purché sia indicata la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito, va comunque precisato che i crediti, ancorché liquidi ed esigibili, non possono costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di utilità non ancora percepite dall'ente, ma soltanto attese (cfr. Cass. Pen Sez. V 14.12.2011 n. 3238).

Occorre tenere conto, altresì, di ulteriori pronunciamenti della Suprema Corte in materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.

In particolare, si è affermato che:

- *“L'individuazione dei beni da sequestrare rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite - applicabile analogicamente anche al settore penale - di dover preferire comunque il denaro (art. 517 c.p.c., comma 2)”* (Cass. Sez. II, sent. n. 41049 del 26.10.2011, dep. 11.11.2011, imp. Cappa);
- *“Il sequestro del bene si estende ai frutti civili”* (quali le somme derivanti da canoni o altre rendite provenienti da un immobile) (Cass. Sez. VI, sent. n. 26157 del 16.03.2011, dep. 05.07.2011, imp. Monte dei Paschi di Siena);
- *“Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso”* (Cass. Sez. V, sent. n. 10810 del 3.02.2010, dep. 19.03.2010, imp. Perrottelli; Cass. Sez. VI, sent. n. 18536 del 6.03.2009, dep. 05.05.2009, imp. Passantino; Cass. Sez. Unite, sent. n. 26654 del 27.03.2008, dep. 02.07.2008, imp. Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri, secondo la quale *“in tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei*

concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso");

- “Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell'indagato per quest'ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi” (Cass. Sez. III, sent. n. 15210 dell'08.03.2012, dep. 20.04.2012, imp. Costagliola e altri);
- “Le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art. 1289 cod. civ.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (art. 1834 cod. civ.)” (Cass. Sez. III, sent. n. 45353 del 19.10.2011, dep. 06.12.2011, imp. Calgaro);
- “il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto non soltanto beni intestati solo apparentemente ad un soggetto interposto (cosiddetta interposizione fittizia), ma anche beni effettivamente intestati al soggetto interposto, che risulti legato all'interponente da un rapporto fiduciario, per l'amministrazione dei beni nell'interesse e secondo le direttive di quest'ultimo. (Fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di quote sociali)”. Invero, “ ... Ai fini dell'adozione della misura cautelare assume rilievo ... anche la diversa figura della c.d. interposizione "reale", che ricorre allorché l'interponente trasferisce o intesta, ad ogni effetto di legge, taluni beni all'interposto, ma con l'accordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell'interesse del dominus e secondo le sue direttive. In questo diverso, e più ampio, contesto assumono rilievo ai fini dell'individuazione dei beni che possono essere sottoposti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente", non soltanto i casi in cui l'intestazione in capo all'interposto sia solo apparente (interposizione fittizia), ma anche le ipotesi in cui l'interposto è effettivo titolare erga omnes, purché costui sia legato da un rapporto fiduciario con l'interponente (interpretazione reale fiduciaria) ...” (Cass. Sez. II, sent. n. 41051 del 26.10.2011, dep. 11.11.2011, imp. Ferrara);
- “In tema di responsabilità da reato degli enti, per l'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca dei beni della persona giuridica costituenti il profitto del reato presupposto è irrilevante che dopo la sua consumazione si sia provveduto alla sostituzione degli amministratori che lo hanno commesso” (Cass. Sez. II, sent. n. 29397 del 27.06.2012, dep. 19.07.2012, imp. Gussio Service s.r.l.).

A proposito di tale ultima pronuncia, si devono ricordare – oltre alla norma dell'art. 6 comma 5 del D.L.vo 231/2001, secondo cui, anche nel caso in cui non sia configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente per la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo 6, “è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente” – le norme del decreto legislativo 231/2001 che rendono del tutto ininfluenti, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente, le vicende modificative dell'ente stesso che intervengano successivamente alla data di commissione del reato presupposto: trattasi, segnatamente,

degli articoli 28 - *Trasformazione dell'ente*, 29 - *Fusione dell'ente*, 30 - *Scissione dell'ente*, 31 - *Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione*, 32 - *Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione*, 33 - *Cessione di azienda* (v. anche art. 42 - *Vicende modificative dell'ente nel corso del processo*, e 70 - *Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente*).

Norme, dettate evidentemente dalla esigenza di neutralizzare qualunque iniziativa strumentale *post delictum* da parte dell'ente gravato da responsabilità amministrativa per uno dei reati inclusi nei cataloghi dei reati presupposto.

Pertanto, né la sostituzione dei soggetti di cui all'art. 5 del D.L.vo 231/2001 che abbiano commesso il reato presupposto, né le successive modificazioni della persona giuridica possono valere ad escludere la responsabilità amministrativa del medesimo ente dipendente dal già commesso reato presupposto: con tutto quello che ne consegue – anche – in termini di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente del profitto del reato, che potrà avere ad oggetto “*somme di denaro, beni o altre utilità*”, fino a concorrenza massima del profitto stesso, *comunque nella disponibilità* (anche mediante interposizione fittizia o reale fiduciaria) dell'ente originariamente responsabile ovvero dell'ente nato dalla sua trasformazione o fusione (anche per incorporazione) o scissione parziale (dunque, beni nella disponibilità sia dell'ente scisso sia dell'ente, o degli enti, beneficiari della scissione).

Pertanto, in considerazione di quanto precede, e tenuto conto di quanto disposto dalla legge 24.12.2012 n. 231, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, che ha immesso la società ILVA spa di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa, benché sottoposti a sequestro preventivo, autorizzandola altresì (sia pure “*nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2*” dell'art. 3 della stessa legge) alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti; considerati, altresì, i rilievi svolti nella richiesta in esame circa i beni da sottoporre a sequestro nella specifica disponibilità della società ILVA s.p.a.; in applicazione, infine, dei principi affermati dalla Suprema Corte in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, sopra richiamati, si ritiene, in accoglimento della richiesta di sequestro preventivo, funzionale alla confisca, di “*somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente*” al **profitto dei reati indicati al capo I**), pari alla complessiva somma di € 8.100.000.000,00, di modulare il provvedimento disponendo che:

- A) si proceda, **prioritariamente**, al sequestro di denaro, saldi attivi di conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli ed eventuali cassette di sicurezza esistenti presso tutti i soggetti operanti su tutto il territorio nazionale nel settore della raccolta gestione ed intermediazione finanziaria, partecipazioni in altre imprese, beni immobili e mobili registrati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali: **beni nella disponibilità, anche mediante interposizione fittizia ovvero interposizione reale fiduciaria, della società RIVA F.I.R.E. s.p.a. ovvero dell'ente o degli enti eventualmente nati dalla sua trasformazione o fusione (anche per incorporazione) o scissione parziale (dunque, beni nella disponibilità sia dell'ente scisso sia dell'ente, o degli enti, beneficiari della scissione)**;
- B) **solo in via residuale** ed in caso di **incapienza dei beni sub A**), si proceda al sequestro di soli **beni immobili nella disponibilità, anche mediante interposizione fittizia ovvero interposizione reale fiduciaria, della società ILVA s.p.a., sempre che non si tratti di beni strettamente indispensabili all'esercizio dell'attività produttiva nello stabilimento siderurgico tarantino.**

Il tutto, fino alla concorrenza della complessiva somma di euro € 8.100.000.000,00, pari al profitto dei reati indicati al capo I).

Deve infine, in accoglimento della specifica richiesta dei PP.MM., procedersi alla nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p..

P. Q. M.

visti gli artt. 5, 24 *ter* comma 2, 25 *undecies* comma 2 lett. a), b), c) e) ed h), 19 e 53 D.L.vo 8.06.2001 n. 231; 321 c.p.p.; 104, 104 bis e 92 disp. att. c.p.p.,

dispone il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 8.100.000.000,00, dei seguenti beni:

- A) **[REDACTED]**: denaro, saldi attivi di conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli ed eventuali cassette di sicurezza esistenti presso tutti i soggetti operanti su tutto il territorio nazionale nel settore della raccolta gestione ed intermediazione finanziaria, partecipazioni in altre imprese, beni immobili e mobili registrati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali: **beni nella disponibilità, anche mediante interposizione fittizia ovvero interposizione reale fiduciaria, della società RIVA F.I.R.E. s.p.a. ovvero dell'ente o degli enti eventualmente nati dalla sua trasformazione o fusione (anche per incorporazione) o scissione parziale (dunque, beni nella disponibilità sia dell'ente scisso sia dell'ente, o degli enti, beneficiari della scissione);**
- B) **[REDACTED]**: i soli **beni immobili nella disponibilità, anche mediante interposizione fittizia ovvero interposizione reale fiduciaria, della società ILVA s.p.a., sempre che non si tratti di beni strettamente indispensabili all'esercizio dell'attività produttiva nello stabilimento siderurgico tarantino.**

Nomina quale custode ed amministratore dei predetti beni il dottor Mario Tagarelli, iscritto all'Albo dei Commercialisti di Taranto (domiciliato in Taranto alla via Nitti 45/A), che potrà essere coadiuvato, ove necessario, da collaboratori di successiva individuazione.

Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento al Pubblico Ministero, per l'esecuzione.

Taranto, 22 maggio 2013

Il Cancelliere
Cosimo Leggieri



Il G.i.p.

A. Patrizia Todisco



TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO G.I.P.
Per copia conforme all'originale.
Taranto, li **22 MAG 2013**
Il Cancelliere